

Dipartimento di IMPRESE E MANAGEMENT

Cattedra di ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Le nuove regole europee sulla gestione degli NPL: analisi e possibili effetti per l'Italia

RELATORE
Prof. Claudio Bodio

CANDIDATO Altea Focarelli (Matr. 197531)

ANNO ACCADEMICO 2017-2018

Sommario

nt	roduzione	4
	pitolo 1: Analisi della letteratura sulla rilevanza degli NPL per il funzionamento delle banche e	
de	ll'economia	7
CA	PITOLO 2: Le nuove regole sui crediti deteriorati	18
	2.1 Linee Guida della BCE e della Banca d'Italia per la riduzione degli NPL	18
	2.1.1 La strategia per la riduzione degli NPL	19
	2.1.2. Governance e assetto operativo nella gestione degli NPL	19
	2.1.3. Misure di concessione (Forbearance)	20
	2.1.4. L'identificazione degli NPL	23
	2.1.5. Valutazione delle riduzioni di valore e cancellazione degli NPL	24
	2.1.6. Valutazione delle garanzie immobiliari	24
	2.2. L'Addendum della BCE alle regole del secondo pilastro	25
	2.3 Le proposte della Commissione Europea	27
	2.3.1. Proposta di modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minin	na
	delle perdite sulle esposizioni deteriorate	28
	2.3.2 Proposta di Direttiva sui servizi di credito, gli acquirenti di crediti e il recupero di garanzie real	li 29
CA	PITOLO 3: L'andamento degli NPL in Europa e in Italia e le prospettive	31
	3.1 L'andamento degli NPL in Europa	31
	3.2 La variabilità tra paesi	34
	3.3 Il processo di riduzione in Europa	37
	3.4 L'andamento degli NPL in Italia	39
	3.5 Accumulazione e smaltimento degli NPL in Italia	41
Со	nclusioni	46
Dil	nlingrafia	/1Ω

Introduzione

Al fine di favorire il processo di completamento della Banking Union attraverso un lavoro parallelo "sulla riduzione e sulla condivisione dei rischi", nell'ottobre 2017, la Commissione Europea (2017) ha assegnato un ruolo centrale all'obiettivo di riduzione dei Non-Performing Loans (NPL) del settore bancario europeo.

Nel gennaio 2018 è stato discusso all'ECOFIN il Primo rapporto sui progressi delle banche europee in materia. Il rapporto enfatizzava i significativi progressi nella riduzione degli NPL, ottenuti soprattutto negli anni più recenti, ma ricordava che il livello degli NPL in rapporto al totale degli impieghi è ancora elevato in molti paesi europei. Sulla base di questa evidenza il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis aveva dichiarato di pensare ad ulteriori misure per raggiungere l'obiettivo.

In effetti, la Commissione Europea ha presentato Il 14 marzo 2018 un pacchetto di proposte volte a facilitare la riduzione dell'attuale stock di crediti deteriorati detenuti dalle banche europee e ad attenuarne l'accumulo in futuro (Commissione Europea, 2018a e 2018b).

Il giorno successivo, 15 marzo 2018, è stata pubblicata dalla Banca Centrale Europea (BCE, 2018) l'attesa appendice (il c.d "Addendum ") alla sua Guida emessa l'anno precedente sulla gestione degli NPL (BCE, 2017). Mentre sugli NPL la proposta della CE riguarda il primo pilastro di Basilea e diverrà operativa solo al termine del procedimento legislativo, l'Addendum riguarda il secondo pilastro ed è già operativo, sia pure soltanto nel processo dello SREP e a partire dal 2019.

Le nuove misure influenzeranno in modo significativo la strategia di trattamento e svalutazione degli NPL da parte delle banche europee, specialmente nei paesi – come l'Italia - con elevati livelli di NPL. Ma le conseguenze potrebbero essere ancora più profonde, poiché queste regole probabilmente influenzeranno il modo in cui verranno erogati i prestiti in Europa.

L'obiettivo di questo lavoro è documentare dettagliatamente le nuove regole e capire gli effetti che produrranno. Il lavoro è organizzato come segue. Il primo capitolo presenta un'analisi della letteratura sulla rilevanza degli NPL per il funzionamento delle banche e dell'economia. La relazione tra ciclo economico e NPL è duplice. Da un lato, un andamento negativo del ciclo economico

determina un aumento degli NPL. Dall'altro, un elevato stock di NPL può modificare la disponibilità delle banche a concedere credito, alterando il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. L'analisi è più approfondita sul secondo filone e ricomprende un approfondimento sugli impedimenti pratici a un processo ordinato di smaltimento sul mercato degli NPL.

Il secondo capitolo è dedicato a un'analisi dettagliata della nuova regolamentazione europea. In particolare, verranno analizzate

- le Linee guida della BCE "Guidance to banks on non-performing loans" (BCE, 2017) applicabili a tutte le banche "Significant Institution" (SI), ossia quelle sottoposte a vigilanza diretta dall'istituto di Francoforte. La pubblicazione di tali linee guida è molto importante ai fini dell'uniformazione delle strategie adottate dalle banche per la riduzione degli NPL a livello Europeo. L'obiettivo delle linee guida sia a livello europeo sia a quello nazionale (la Banca d'Italia (2018a) ha emesso analoghe linee guida per le banche "Less Significant" soggette alla sua vigilanza diretta) è chiaro: ridurre gli NPL accumulati durante la crisi e farlo con procedure trasparenti e adeguati accontamenti.
- L'Addendum alle linee Guida (BCE, 2018) che specifica le attese della vigilanza BCE relativamente al livello minimo di accantonamenti atteso sulle esposizioni deteriorate. Nelle intenzioni, l'Addendum ha lo scopo di evitare l'accumulo nel sistema bancario di nuovi NPL, promuovendo pratiche di provisioning tempestive per i nuovi non-performing loans (NPL), ossia quelli classificati come tali dopo il 1° aprile 2018.
- Il pacchetto di misure per contrastare gli elevati livelli degli NPL presentato dalla Commissione Europea. Le misure proposte mirano ad accelerare i progressi già compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e ad impedire il loro nuovo accumulo; naturalmente, le misure dovranno essere approvate con le usuali procedure legislative. Il pacchetto include, oltre a un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente orientamenti alle autorità nazionali su come possono istituire società nazionali di gestione delle attività (AMC, anche dette bad bank nella letteratura economica), una Proposta di Regolamento che modifica le regole sui requisiti patrimoniali e introduce livelli di copertura minimi comuni per i nuovi crediti deteriorati (Commissione Europea, 2018a) e una Proposta di Direttiva che vuole favorire un efficiente meccanismo di recupero del valore extragiudiziale dei crediti garantiti e incoraggiare lo sviluppo di mercati

secondari in cui le banche possono vendere NPL agli investitori e avvalersi di servizi di credito specializzati (Commissione Europea 2018b).

Il terzo capitolo analizza con una prospettiva di lungo termine l'andamento degli NPL sia in Europa sia in Italia. Per fare questo sono stati ricostruiti i dati di EBA e Banca d'Italia per tener conto delle modifiche nelle definizioni di NPL introdotte da EBA e uniformate successivamente dalle Linee guida della BCE.

Un'enfasi particolare è rivolta alla costruzione e valutazione di indicatori che tengono conto dell'andamento storico degli NPL al netto delle rettifiche di valore sui crediti già effettuate dalle banche, questo per correttamente stimare il fenomeno e il suo impatto. Inoltre, riprendendo i risultati di specifici studi della BCE e della Banca d'Italia sul costo delle cessioni dei crediti NPL e sull'incidenza che queste cessioni hanno avuto e avranno nello smaltimento dello stock accumulato, si cercherà infine di quantificare l'impatto in Italia dell'accelerazione allo smaltimento impressa dalle autorità europee.

Il capitolo finale conclude, con una sintesi dei principali risultati e alcune considerazioni sull'evoluzione futura.

Capitolo 1: Analisi della letteratura sulla rilevanza degli NPL per il funzionamento delle banche e dell'economia

La presenza di asimmetrie informative tra banche e debitori caratterizza il mercato del credito bancario ed è alla base delle teorie del "financial accelerator" e del "credit channel" avviate dai contributi di Bernanke e Gertler (1989) e Bernanke, Gertler e Gilchrist (1999). In estrema sintesi la presenza di frizioni nel mercato del credito altera la trasmissione degli impulsi della politica monetaria, nel senso che ne limita o ne amplifica gli effetti. In particolare, Kiyotaki e Moore (1997) mostrano come shock relativamente piccoli siano in grado di spiegare ampie fluttuazioni del ciclo economico.

La relazione tra ciclo economico e NPL è duplice. Da un lato, un andamento negativo del ciclo economico determina un aumento degli NPL. Dall'altro, un elevato stock di NPL può modificare la disponibilità delle banche a concedere credito, alterando il meccanismo di trasmissione della politica monetaria.

Sul primo versante, esiste una letteratura piuttosto consolidata sulle determinanti di NPL. Queste vengono generalmente divise in due grandi categorie: fattori specifici del paese (ad esempio, andamento del PIL e dei mercati immobiliari, regime fallimentare) e fattori specifici della banca (ad esempio, dimensioni, profittabilità, efficienza).

Tutti i lavori sull'argomento (Us 2017 per le banche turche, Ghosh 2015 per le banche degli Stati Uniti, Louzis, Vouldis e Metaxas, 2012 per le banche greche; Salas e Saurina, 2002 per le banche spagnole) trovano una correlazione negativa tra NPL e crescita economica, misurata dal tasso di crescita del PIL reale. Una correlazione positiva è presente anche con altri indicatori del ciclo economico come il tasso di disoccupazione e i tassi sui prestiti. Alcune variabili a livello di banca si sono rivelate positivamente correlate con gli NPL, ma i risultati sono piuttosto diversi a seconda dello studio e del mercato di riferimento. Da citare, per l'Italia il lavoro di Bofondi e Ropele (2011) che prendono in esame i dati relativi al periodo 1990q1–2010q2 relativamente alla qualità dei prestiti sia alle famiglie sia alle imprese. In questo studio, come in altri, la qualità dei prestiti (misurata dal rapporto tra il flusso di ingresso in sofferenza al tempo t e lo stock di credito al tempo t-1) dipende

dalle variabili macroeconomiche e migliora man mano che le condizioni del ciclo economico diventano più vivaci. In particolare, il peggioramento dell'indicatore per le famiglie è inversamente correlato al tasso di crescita annuale del PIL reale e dei prezzi delle case, mentre è positivamente associato al tasso di disoccupazione e al tasso di interesse nominale a breve termine. Per le aziende, il peggioramento della qualità dei prestiti è positivamente correlato con il tasso di disoccupazione e il rapporto di interesse netto spese per i profitti operativi lordi; è, invece, inversamente correlato al tasso di crescita annuale del bene durevole consumo di beni. Un importante risultato è, poi, che i cambiamenti nelle determinanti macroeconomiche influenzano la qualità dei prestiti con diversi lag temporali. Tendenzialmente l'effetto è più rapido (2 trimestri) per il credito alle imprese rispetto a quello delle famiglie (figura 1.1).

Figura 1.1

This table provides the contribution from different macroeconomic variables to the increase in the NBL ratios registered from 2008q3 (just before the the recession) to 2009q4. The absolute values of the contributions are computed as the product between the estimated coefficients (model (d), Figure 2 for households and model (e) Figure 3 for firms) and the difference between the values of the relative variables between 2008q3 and 2009q4. Further details on the methodology used to compute the contributions are given in Appendix B.

Houcholde

Contributions of macroeconomic variables to the increase in the NBL ratios between 2008q3 and 2009q4

		n	iousnoids	Firms						
	Estimated coefficient	Change between 2008q3 and 2009q4	contribution to NRI contribution to NRI		Estimated coefficient	Change between 2008q3 and 2009q4	Absolute value of the contribution to NBL ratio change			
NBL ratio		0.49				0.99				
UNEMPL GDP (-4) NINT (-3) HOUSING (-2)	0.043 -0.052 0.107 -0.026	-4.99 -2.69	0.26	14.1 53.4 -59.2 20.4	0.274	1.80	0.49	50.0		
GOP (-2) DURABLES (-3)					0.085 -0.017			7.1 26.1		

Acronyms: UNEMPL = unemployment rate; GDP = annual growth rate of real GDP; NINT = short-term nominal interest rate; HOUSING = annual growth rate of house price index; GOP = ratio of net interest expenses to gross operating profits; DURABLES = annual growth rate of durables consumption. Numbers in brackets indicate the lags with which explanatory variables enter the regression.


Fonte: Bofondi e Ropele (2011)

Sempre sul versante delle determinanti degli NPL, sono molto interessanti i risultati mostrati da Cerulli *et al.* (2017). Questo studio utilizza dati relativi ai principali 140 gruppi bancari dell'area dell'euro per il periodo 2006-2016. Identifica chiaramente tre fattori macroeconomici alla base della crescita di NPL (vale a dire, l'inefficienza del sistema giudiziario, la crescita economica e il tasso di riferimento) e misura l'effetto prodotto da ciascuno di questi tre fattori sui livelli degli NPL. In particolare, un livello più elevato di inefficienza giudiziaria sarebbe correlato a un livello superiore di NPL nell'anno successivo: una riduzione di 30 giorni nel periodo medio richiesto per far rispettare un contratto corrisponde, a parità di altre condizioni, a una diminuzione media del rapporto NPL di 0,24 punti percentuali. Allo stesso modo, livelli di NPL più elevati sono causati da tassi di riferimento più elevati. Una riduzione di 100 punti base dei tassi di riferimento corrisponde, a parità di altre

condizioni, a un calo medio del rapporto NPL di 0,51 punti percentuali. Relativamente alle determinanti microeconomiche, lo studio trova che il livello di NPL è negativamente correlato con il ROA delle banche (ossia le banche con NPL più bassi sono anche più redditizie) e al rapporto di prestito (cioè le banche più orientate al prestito presentano NPL più bassi rispetto al totale attività, suggerendo un vantaggio per la specializzazione nel credito). Infine, gli NPL sono più elevati per le banche con un rapporto RWA maggiore e che operano in paesi in cui il sistema bancario è più importante (misurato dal credito privato da parte del deposito bancario sul PIL).

Il secondo versante della letteratura, quello più recente, si basa sul fatto che un elevato stock di NPL può ridurre la disponibilità delle banche a concedere credito e alterare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Idealmente, infatti, le Autorità di vigilanza dovrebbero agire preventivamente per evitare l'accumulo di NPL, imponendo solide procedure di approvazione del credito nonché la risoluzione tempestiva dei crediti deteriorati, così da evitare il loro accumulo nei bilanci nel corso del tempo. Tuttavia, non è così. Reinhart e Rogoff (2009), utilizzando un database di 66 paesi di tutto il mondo, dimostrano che mentre i paesi avanzati sembrano essersi lasciati alle spalle i giorni dei default sovrani, questo non è vero per le crisi bancarie. Infatti, "l'incidenza delle crisi bancarie si dimostra notevolmente simile nei paesi ad alto, medio e basso reddito". Le crisi bancarie sono anche estremamente costose (figura 1.2). Secondo studi recenti (si vedano tra gli altri BCBS, 2010 o Reinhart e Rogoff, 2009) non solo si registra una notevole caduta del PIL e un forte aumento del debito pubblico (per ripagare il costo della crisi) ma anche che il nuovo trend di crescita dell'economia è significativamente più basso di quello di prima della crisi bancaria.

Figura 1.2



Fonte: BCBS (2010),

Questo tipo di considerazioni ha portato, dopo la crisi finanziaria del 2007-2009, le Autorità a sviluppare l'approccio metodologico e poi applicativo della c.d. vigilanza "macroprudenziale". **BCE** (2017,https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-Come spiega la more/html/macroprudentialpolicies.en.html) la vigilanza macroprudenziale si riferisce alle politiche e alle azioni che interessano parti intere o significative del sistema finanziario piuttosto che le singole finanziarie, che rimangono ovviamente interessate alla cosiddetta vigilanza istituzioni microprudenziale. In particolare, le autorità macroprudenziali controllano il sistema finanziario e identificano rischi e vulnerabilità e mettono in atto quelle azioni necessarie per limitare i rischi sistemici, ben descritti da Reinhart e Rogoff (2009), che se dovessero concretizzarsi, determinerebbero gravi effetti sulla crescita economica e sul benessere delle persone. Tra gli esempi di rischi che potrebbero portare al rischio sistemico citati dalla BCE (2017) ci sono la creazione di bolle dei prezzi degli "assets", ad esempio le case. In questo caso, le Autorità macroprudenziali potrebbero imporre un limite all'importo che l'acquirente può prendere in prestito rispetto al costo della casa o al suo reddito.

Più in generale, le Autorità potrebbero richiedere alle istituzioni finanziarie (tipicamente, le banche) di dotarsi di un capitale superiore a quello previsto in tempi "normali", per far fronte a eventi imprevisti e shock. Questi buffer di capitale possono variare nel tempo ed essere maggiori per alcuni tipi di istituzioni (ad esempio, le per le c.d. banche sistemiche che se fallissero provocherebbe un significativo effetto "contagio" nel sistema finanziario).

Jimenez *et al.* (2017) hanno studiato l'impatto della politica macroprudenziale sui cicli di offerta del credito, analizzando il c.d. "provisioning dinamico" introdotto in Spagna nel 2000 e testato durante la crisi bancaria spagnola. Secondo gli autori, il "provisioning dinamico" rende più smooth il ciclo del credito e, nei periodi di crisi, supporta le prestazioni delle imprese non finanziarie. Nei loro calcoli, un aumento di 1 punto percentuale del buffer di capitale determina un aumento del credito concesso alle imprese di 9 punti percentuali e della loro forza lavoro di 6 punti percentuali; aumenterebbe poi di 1 punto percentuale la probabilità di sopravvivenza dell'impresa durante la crisi.

La questione di policy si fonda sulla presenza o meno di un trade-off tra stabilità finanziaria e rapidità della crescita economica a lungo termine, ossia se le politiche macroprudenziali possono ridurre la crescita economica nei periodi "normali". Utilizzando i dati per un panel di 64 economie di mercato avanzate ed emergenti, Boar *et al.* (2017) investigano empiricamente il legame tra politiche macroprudenziali e la performance economica misurata dalla volatilità del prodotto e la crescita su

un periodo di cinque anni. Si nota che in un dato paese, più è frequente l'uso di politiche macroprudenziali, più alto è il tasso di crescita del suo PIL pro capite e meno volatile la sua crescita. In sostanza non trovano evidenza del trade-off sopra descritto.

Tuttavia, sottolineano che un uso non sistematico di interventi macroprudenziali tendono a essere negativi per la crescita. La conclusione del lavoro è che anche le misure macroprudenziali, come tutte le medicine, possono avere effetti collaterali indesiderati e vanno perciò usate con appropriatezza.


Dalla grande crisi finanziaria partita nel 2007, le politiche macroprudenziali sembrano pertanto essere considerate il nuovo framework di riferimento per la risposta delle Autorità. In queste politiche giocano un ruolo decisivo sia le misure per evitare in futuro l'accumulo di nuovi NPL sia lo smaltimento di quelli generati dalla crisi.

Su questo secondo punto, Jassaud e Kang (2015) argomentano, in particolare, che livelli elevati di NPL deprimono la redditività delle banche e vincolano i nuovi prestiti. Sul versante dei ricavi, i crediti deteriorati generano un c.d. "carry negativo", in quanto non generano ricavi da interessi, ma richiedono finanziamenti a tassi di mercato. Ciò a sua volta aumenta i tassi di interesse sui prestiti in bonis per compensare le mancate entrate, ma rende la banca più esposta alla selezione avversa (ossia solo i peggiori debitori sono inclini a chiedere prestito a tassi più elevati). Inoltre, la presenza di NPL comporta ingenti costi legali e amministrativi, spese che potrebbero altrimenti essere utilizzate per sostenere nuovi investimenti. Gli NPL, anche se adeguatamente svalutati, assorbono anche un capitale bancario prezioso che, se rilasciato, potrebbe sostenere un nuovo credito. Sempre secondo stime di Jassaud e Kang (2015) nel giugno 2014 Unicredit Group (UCG) registrava €81 miliardi di NPL che assorbivano €2,7 miliardi di capitale, cioè il 6% del CET1 di UCG. Se i crediti inesigibili fossero stati venduti al loro valore contabile (ossia se i crediti fossero stati esattamente svalutati), il capitale liberato esser pari a €1,6 miliardi, ammontare che avrebbe potuto supportare fino a 56 miliardi di euro in nuovi prestiti. Ovviamente l'importo di capitale "liberato" sarebbe molto minore se la banca dovesse procedere ad ulteriori svalutazioni.

Un voluminoso studio dell'ESRB (2017), (l'Autorità europea responsabile delle politiche macroprudenziali a livello di tutto il sistema finanziario, interessando quindi oltre che le banche, le imprese di assicurazione e gli operatori dei mercati finanziari) elenca anche altri fattori per cui il mancato smaltimento degli NPL può avere effetti molto negativi sulla crescita economica.

Un elevato stock di NPL in tutto il sistema incide negativamente sulla capacità del settore bancario di reagire agli shock e quindi aumenta il rischio sistemico. Per questo, se in un sistema bancario, o in una singola banca, quando sono presenti elevati livelli di NPL si registrano maggiori costi di finanziamento e una minore offerta di credito bancario all'economia reale. D'altra parte, l'elevato livello di NPL indica che una parte significativa del settore delle imprese e delle famiglie può essere eccessivamente indebitata e che tale livello di indebitamento può incidere in modo molto negativo sulla crescita economica. Infatti, da un punto di vista sistemico, qualsiasi risposta ad alti livelli di NPL implica decisioni sulla distribuzione delle perdite nel tempo e dei costi sostenuti dalle parti interessate visto che le strategie di risoluzione degli NPL influenzano, in misura diversa, prestatori, mutuatari, azionisti bancari e creditori, il governo, i sistemi di garanzia / risoluzione dei depositi e gli altri agenti in l'economia.





Fonte: ERSB (2017)

Non è facile stabilire la velocità ottimale dello smaltimento degli NPL. La figura 1.3 tratta da ESRB (2017) lo spiega bene. Per risolvere il problema degli NPL è essenziale trovare il prezzo giusto a cui la banca cede il suo credito deteriorato. Se lo fa troppo rapidamente, la banca accetterà di venderlo a un prezzo basso (ossia inferiore a quello di mercato). L'effetto diretto sarà quello di una forte riduzione del capitale della banca (a danno degli azionisti correnti), mentre coloro che

acquistano il credito hanno margini per realizzare un sensibile guadagno e, forse, i debitori, potrebbero ritornare in possesso delle garanzie offerte per un prezzo contenuto.

Per comprendere meglio può essere utile un esempio. Se una banca vendesse a 20 euro un credito lordo di 100 euro assistito da una garanzia reale, ma il valore della garanzia fosse pari a 30 (ad esempio, perché lo stesso debitore è disponibile a ripagare 30 per riottenere il collaterale), la banca avrebbe certamente smaltito il prestito deteriorato ma per farlo avrebbe perso 10 euro a tutto vantaggio dell'acquirente (e anche del debitore se fosse lui a ricomprare il bene in garanzia). Inoltre, la banca avrebbe segnalato di essere disposta ad accettare un prezzo basso e quindi avrebbe posto le condizioni per svalutare ulteriormente gli altri prestiti deteriorati in portafoglio e, in prospettiva, quelli oggi *in bonis*: per le regole di Basilea questo avverrebbe soprattutto per quelle banche che stimano la PD e la LGD nel modello interno. Un elevato stock di NPL può quindi abbattere il capitale della banca e innescare il "credit crunch", ossia l'indisponibilità della banca a fare nuovi crediti. Può anche determinare elevati costi sociali, quali ad esempio la chiusura di sportelli e il licenziamento dei dipendenti.

Come ricordato da ESRB (2012), la paura di tali sviluppi macroeconomici sfavorevoli può fornire un fondamento logico per l'esercizio della c.d. *forbearance*, ossia la tolleranza da parte della vigilanza a non imporre alle banche di svalutare i crediti rapidamente. Caprio e Klingebiel (1996 e 1997) evidenziano però che nell'analisi sistematica delle crisi bancarie, qualsiasi fallimento nell'affrontare i problemi bancari in modo tempestivo e determinato può causare crisi molto più gravi in un secondo momento. Ignorare i problemi bancari nel dichiarato interesse di sostenere il credito comporterà, in media, una più severa contrazione del credito in una fase successiva e il conseguente danno al bilancio pubblico potrebbe essere anche molto superiore.

Infatti, una banca con considerevole stock di crediti deteriorati sul bilancio può avere delle difficoltà a finanziarsi sui mercati. Se è in dubbio la redditività futura e la solvibilità della banca, gli investitori e i depositanti applicherebbero un aumento del premio di rischio, che si traduce in maggiori costi di finanziamento che di nuovo può costringere la banca a ridurre il volume del credito. Questi effetti possono anche diventare contagiosi, influenzando anche le banche solide che operano in giurisdizioni con elevati livelli di NPL.

L'esperienza giapponese degli anni '90 mostra i pericoli della *forbearance* (ESRB, 2012). Quando la crisi bancaria giapponese ebbe inizio nel 1992, i timori di svalutazioni troppo rapide indussero i supervisori a una politica di tolleranza (*forbearance*) delle banche nei confronti dei mutuatari. Il mancato riconoscimento delle insolvenze dei debitori e le conseguenti mancate svalutazioni ebbero però grandi costi economici e sociali. Le banche continuarono a concedere prestiti ai debitori in essere, invece di fornire nuovi prestiti a nuove imprese e ciò determinò la stagnazione dell'economia. Si è parlato di un processo di "zombificazione", quando uno stock troppo elevato di NPL determina attraverso il mancato credito a nuovi progetti di investimento la depressione del mercato del lavoro e della produttività (Caballero, Hoshi e Kashyap, 2008). Vi è perciò un ampio consenso accademico nel sostenere che la strategia di "negazione, differimento e opacità" sia stata la ragione principale per cui la crisi giapponese è durata più di un decennio di sviluppo soffocato (si vedano tra gli altri ESRB, 2012 e Hoshi e Kashyap, 2004).

Quali sono gli impedimenti pratici a un processo ordinato di smaltimento sul mercato degli NPL? Con riferimento all'attuale problema europeo, ESRB (2017) identifica tre aree principali: lato dell'offerta, lato della domanda e problemi strutturali.

Iniziamo dal lato dell'offerta, ossia dal lato della disponibilità della banca a cedere sul mercato i suoi NPL. Come visto, le banche sono ovviamente riluttanti a realizzare una svalutazione immediata. Si aggiungono a questa generica riluttanza alcuni aspetti contabili. In particolare, i principi contabili (IAS 39) consentono alle banche di riconoscere gli interessi attivi sul saldo degli NPL netti (ossia, al prestito lordo dedotto delle svalutazioni già effettuate), normalmente utilizzando il tasso di interesse effettivo originario. Nell'attuale contesto di bassi tassi di interesse, il flusso di interessi su NPL è probabilmente superiore al reddito sui nuovi prestiti, mentre il costo del finanziamento di NPL rimane basso.

Il trattamento di alcune spese operative relative a NPL aggiunge un ulteriore disincentivo per lo smaltimento. Nel caso di una cessione, l'acquirente deve includere tutte le spese operative future nel prezzo e tali spese sarebbero immediatamente riconosciute. Se la sofferenza fosse gestita direttamente dalla banca queste spese potrebbero essere distribuite nel tempo. Ulteriori disincentivi fiscali possono derivare dal trattamento di accantonamenti e cancellazioni. Se gli accantonamenti e le cancellazioni non sono integralmente deducibili dalle tasse, l'incentivo a riconoscere le perdite in modo tempestivo e a risolvere gli NPL è molto indebolito e il costo della risoluzione degli NPL aumenta.

Vi può essere uno svantaggio di essere i primi a vendere gli NPL. Finché i mercati NPL rimangono illiquidi, la banca che aliena NPL verrebbe costretta a pagare un ampio spread e potrebbe perciò vendere solo a un prezzo molto basso. I prezzi possono aumentare man mano che si forma un mercato più efficiente. Per questo le banche sono fortemente disincentivate ad essere le prime a vendere gli NPL, poiché potrebbero pagare un prezzo elevato, dando anche un vantaggio ai loro concorrenti che potrebbero beneficiare di un mercato più efficiente. La vendita di NPL è inoltre ostacolata dal fatto che molto spesso le banche hanno una esperienza molto carente nella gestione patrimoniale e nella massimizzazione del valore patrimoniale. La risoluzione degli NPL richiede spesso la ristrutturazione operativa e/o finanziaria dei prestiti e la massimizzazione del recupero della garanzia collaterale nel caso di mutuatari inadempienti. Ciò richiede esperienza in private equity e/o gestione degli assets, mentre la forza dei banchieri si trova spesso nelle aree delle relazioni con i mutuatari e del servizio clienti.

Passando, sempre secondo lo schema proposto da ESRB (2017), al <u>lato della domanda</u> in Europa il mercato degli NPL mostra una significativa concentrazione degli acquirenti, spesso grandi investitori specializzati. La concentrazione dipende, almeno in parte, dall'esistenza di barriere all'ingresso come, ad esempio, la necessità di ottenere delle licenze a svolgere l'attività e altri requisiti di *compliance*, incluso in alcuni casi un requisito di stabilirsi nel paese dove si acquistano gli NPL. In alcuni paesi poi, mancano operatori indipendenti specializzati nei servizi di recupero di credito (c.d. *servicer*). L'assenza di un'industria dei servizi di terze parti efficiente e capillare fa sì che la domanda di NPL sia limitata ai grandi investitori che hanno la propria capacità di servizio e alle classi di attività che non necessitano di assistenza.

Dal punto di vista degli acquirenti di tranche di NPL cartolarizzate, ci sono diverse ragioni per separare l'originatore di un prestito (ossia la banca che ha prestato i soldi) dal *servicer* (ossia da chi gestisce il recupero dei crediti). Se la banca è anche il *servicer* sorge un problema di azzardo morale, in quanto la banca ha l'interesse di ottenere il valore più elevato possibile dalla cessione e sarà quindi difficile per il *servicer* ottenere un rendimento appetibile per gli acquirenti della cartolarizzazione. Il rischio per gli investitori è anche maggiore se le attività cedute al *servicer* non sono *ring fenced*: in questo caso può perfino essere difficile identificare i flussi di cassa derivanti dall'attività di recupero (che deve andare a beneficio delle tranche di cartolarizzazione) da quelli appartenenti alla banca. D'altro canto la separazione tra banca e *servicer*, ha lo svantaggio per la banca di non poter beneficiare di un recupero superiore a quello preventivato, una volta che l'asset è stato ceduto.

L'indisponibilità di dati sufficientemente dettagliati, comparabili e affidabili sugli NPL è spesso un rilevante ostacolo alle transazioni. I dati su NPL spesso non sono standardizzati ed è costoso accedere alle informazioni (ad esempio, perché i registri pubblici non sono digitalizzati). In questo contesto, la corretta *due diligence* e i prezzi diventano costosi e possono essere eseguiti solo da investitori esperti. Quando gli investitori non riescono ad utilizzare nella *due diligence* i loro normali metodi di valutazione aumenta l'incertezza sul valore delle attività e, di conseguenza, gli investitori offrono un prezzo più scontato. Ci sono quindi alcuni temi particolarmente rilevanti per i potenziali acquirenti di NPL: (i) la documentazione NPL è spesso scarsa e i dati contenuti nei documenti possono essere incompleti, obsoleti o errati; (ii) la qualità dei contratti legali è spesso bassa; (iii) la qualità delle informazioni pubbliche (ad esempio relative a registri di proprietà, registri delle società o bilanci aziendali) è spesso poco significativa e l'accesso a tali dati può essere difficile sia per le banche che per i potenziali investitori in NPL.

Inoltre, ci sono in Europa restrizioni legali e incertezza associate al recupero di NPL derivanti dalle regole in materia di protezione dei consumatori e della privacy dei dati. Queste restrizioni sono correlate a: (i) regole sulla privacy dei dati per il trasferimento delle informazioni ai *servicer*; (ii) obblighi e vincoli dei *servicer*, spesso molto superiori a quelli delle banche, (iii) particolare attenzione da prestare ai gruppi socialmente sensibili. Queste restrizioni sono difficili da gestire, in quanto sono per lo più definite nel settore della protezione dei consumatori.

Infine, le norme fiscali sul trasferimento di NPL possono anche limitare la domanda degli investitori. Esistono diverse fattispecie di tassazione che hanno un effetto significativo, come l'esistenza o meno delle ritenute alla fonte sui pagamenti degli interessi. Le tasse immobiliari e le imposte di registro aumentano il costo di acquisto di NPL per gli investitori. L'IVA può inoltre ridurre il valore degli NPL per gli investitori non bancari, che non beneficiano delle esenzioni disponibili per le banche. Ad esempio, l'IVA addebitata sul servizio di prestito aumenta automaticamente i costi sostenuti dai servizi di assistenza per l'amministrazione e la raccolta di NPL, rendendoli quindi meno competitivi rispetto a quelli offerti dalle banche.

Infine, sempre secondo lo schema proposto da ESRB (2017), i problemi strutturali del funzionamento dei sistemi legali e giudiziari. Una debole tutela dei creditori aumenta il costo del recupero e impedisce alle banche o agli investitori di escutere tempestivamente la garanzia. Le pratiche di pignoramento e di esecuzione variano notevolmente tra i paesi dell'UE in termini di

efficacia e durata. Sistemi giuridici complessi e sovraccarichi e procedimenti giudiziari scoraggiano gli investitori dall'investire in NPL, perché l'escussione della garanzia e l'esito delle procedure di insolvenza potrebbero essere significativamente ritardati, costosi e/o imprevedibili. Nella maggior parte dei paesi dell'UE, il periodo medio di pignoramento varia tra 3 e 5 anni, mentre in alcuni paesi occorrono anche 10 e 20 anni (Cipro e Grecia). Dal punto di vista del debitore, la lunghezza delle procedure giudiziarie fa aumentare il *moral hazard*, perché i debitori potrebbero essere consapevoli che la garanzia non sarà escussa rapidamente e che potrebbero essere meno incentivati a pagare i prestiti in modo tempestivo.

I requisiti legali (norme per il trasferimento di contratti di credito o restrizioni sugli acquirenti di crediti in sofferenza) possono anche impedire o limitare significativamente lo sviluppo di un mercato secondario per gli NPL. In alcuni paesi, un prestito può essere trasferito solo previo esplicito consenso del debitore. I diritti alla garanzia possono essere influenzati in modo simile. Allo stesso modo, le informazioni accessibili relative al prestito (e al mutuatario) possono essere limitate a causa della protezione dei dati.

CAPITOLO 2: Le nuove regole sui crediti deteriorati

2.1 Linee Guida della BCE e della Banca d'Italia per la riduzione degli NPL

Il 20 marzo 2017 la BCE ha pubblicato la versione definitiva delle Linee Guida "Guidance to banks on non-performing loans" (BCE, 2017) applicabili a decorrere dalla data di pubblicazione e rivolte a tutte le "Significant Institution"(SI) sottoposte a vigilanza diretta nell'ambito dell'SSM e anche alle banche che, seppur non vigilate direttamente dalla BCE, presentano livelli elevati di NPL Ratio. Le Linee Guida sono integrate nello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*). La pubblicazione di tali linee guida è un risultato molto importane ai fini dell'uniformazione delle strategie adottate dalle banche per la riduzione degli NPL a livello Europeo e più precisamente nell'ambito dell'Unione Bancaria.

Si tratta di aspetti di natura essenzialmente qualitativa. In particolare, Le Linee guida affrontano sei tematiche di fondamentale importanza: 1) la strategia per la riduzione degli NPL, 2) i modelli di *governance* e gli assetti operativi e organizzativi, 3) la gestione delle misure di concessione (forbearance), 4) i modelli di rilevazione e di classificazione degli NPL, 5) le politiche di accantonamento e di cancellazione contabile dei crediti deteriorati, 6) i modelli, i processi e gli strumenti per la valutazione delle garanzie immobiliari. In maniera sintetica ciascuno dei prossimi paragrafi sintetizzerà gli aspetti salienti di un testo normativo che nel complesso supera le 140 pagine.

Per quanto riguarda le banche per le quali la responsabilità della vigilanza è rimasta a livello nazionale (NSI). La Banca d'Italia ha perciò pubblicato nel gennaio 2018 delle Linee Guida sostanzialmente analoghe (Banca d'Italia, 2018a). A queste ultime viene applicato il principio della proporzionalità cioè vi sarà una maggior semplificazione della regolamentazione in relazione alla minor dimensione della banca.

Anche in questo caso, il principio rimane lo stesso: sono emanate delle raccomandazioni, non vincolanti, e le banche sono invitate formalmente ad adeguarsi, quindi a seguirle ed a uniformarsi. In caso contrario, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, le banche devono motivare le loro scelte di *governance* non conformi a quanto previsto dalle linee guida. Questo sistema è detto "comply or explain".

L'obiettivo delle linee guida sia a livello europeo sia a quello nazionale è chiaro: ridurre gli NPL accumulati dopo la crisi e farlo con procedure trasparenti e adeguati accontamenti. Per ottenere questi risultati debbono modificare in maniera coerente la *governance* e l'organizzazione interna delle banche, soprattutto di quelle con un livello elevato di NPL.

2.1.1 La strategia per la riduzione degli NPL

Le Linee guida (BCE, 2017) prevedono che ogni banca debba ideare, redigere ed infine attuare delle strategie, da integrare nel business plan, nelle quali saranno individuati chiaramente gli obiettivi per la riduzione degli NPL con le relative scadenze prefissate che dovranno essere al tempo stesso "realistiche" ed "ambiziose". In coerenza con la prospettiva strategica, deve essere elaborato un piano operativo che va approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA). Per arrivare a definire il Piano la banca dovrà effettuare un'autovalutazione in merito alle varie modalità ipotizzabili per un determinato obiettivo, alle quantità generalmente recuperate, e al tempo impiegato per il recupero dei crediti deteriorati in funzione della segmentazione dei portafogli. In sostanza, le modalità applicative si differenzieranno in funzione del tipo di debitore. Inoltre, tale processo di valutazione deve svolgersi in maniera dinamica cioè con un occhio anche sul contesto operativo esterno cioè sulle condizioni di mercato, sulle aspettative di mercato e sulla domanda di NPL da parte degli investitori.

Il piano deve perciò essere articolato in maniera analitica per i diversi portafogli considerati, prevedendo risultati nell'orizzonte di riferimento prescelto (compreso tra 1 e 3 anni). Il Piano deve altresì definire aspetti specifici in tema di governance, di impiego di risorse, di infrastruttura tecnica, di costi per la banca che verranno dettagliati meglio nei prossimi paragrafi. Il Piano, i successivi aggiornamenti e le valutazioni dei risultati raggiunti devono essere comunicati alle Autorità di vigilanza.

2.1.2. Governance e assetto operativo nella gestione degli NPL

Le Linee guida (BCE, 2017) prevedono l'attivazione di un modello operativo e di governance per la gestione degli NPL in termini di strutture, processi, procedure e infrastrutture tecniche. Abbiamo già analizzato il ruolo cruciale del CdA nell'approvare il Piano operativo. Le responsabilità del Cda non si esauriscono però qui. Infatti, sono previsti sia un riesame regolare del piano sia, almeno trimestralmente, una valutazione dei progressi e dei risultati ottenuti. Più in generale, il CdA deve

assicurare procedure e controlli interni adeguati sulle decisioni fondamentali in materia di gestione di NPL: i) classificazione dei crediti, ii) accantonamenti; iii) garanzie; iv) concessioni.

Per quanto riguarda il modello operativo, le Linee guida (BCE, 2017) raccomandano – in coerenza con le *best practice* rilevate a livello internazionale – di costituire unità operative specializzate nel recupero dei crediti e organizzativamente separate dagli uffici che concedono i prestiti. Questo perché, da un lato, il recupero richiede competenze molto specifiche e, dall'altro, per eliminare i conflitti di interesse che potrebbero nascere nel lasciar gestire il recupero alle stesse strutture che avevano curato l'erogazione e che, magari, sono ritenute responsabili di scelte sbagliate.

Ovviamente, costituire unità specializzate fa incrementare i costi per la banca, sia in termini di risorse impegnate sia di complicazione dei processi operativi, e va trovato il giusto equilibrio con i benefici sperati. Per questo serve che l'attività di recupero sia efficiente. A tal fine, è particolarmente importante che siano monitorati nel continuo i risultati dell'attività di gestione degli NPL. Anche per far questo, è fondamentale <u>un'infrastruttura tecnica adeguata, sicura e centralizzata</u>: i dati sugli NPL devono essere facilmente accessibili da tutti, completi e aggiornati durante il periodo di recupero.

Per quanto riguarda il sistema dei controlli, le Linee guida raccomandano un sistema organizzato su tre linee di difesa. La prima riguarda le unità specializzate che dovranno vigilare sul comportamento di ciascun addetto. La seconda linea è organizzata attorno alle funzioni di risk management e di compliance (ovviamente, strutture indipendenti rispetto alle unità operative) che ovviamente debbono controllare il funzionamento e i risultati ottenuti dalle unità specializzate. Infine, la terza linea di difesa è affidata alla funzione di audit, che dovrebbe– secondo le Linee guida (BCR, 2017) – avere risorse competenti in materia di gestione degli NPL

2.1.3. Misure di concessione (Forbearance).

Le Linee guida (BCE, 2017) descrivono regole e criteri per l'attivazione/concessione di misure di concessione, nonché i processi di gestione e monitoraggio di queste posizioni creditizie. Per misure di concessione si intendono quegli accordi con i debitori che le banche, anche modificando le condizioni contrattuali in essere, concedono con l'obiettivo di aumentare il valore atteso di quanto il debitore sarà in grado di ripagare. In altri termini, la banca mira ad aumentare o la probabilità di essere ripagata, o l'ammontare di quanto recupererà o entrambi. Questi crediti, vengono definiti crediti *forbone*, categoria in qualche modo al confine tra i crediti *in bonis* e i NPE. L'obiettivo della

banca è evitare il passaggio dei prestiti da in bonis a NPL o, alternativamente, il tentativo di far tornare in bonis esposizioni deteriorate. Nelle figura 2.1 sono descritte nel dettaglio le misure più comuni.

Figura 2.1

Elenco delle misure di concessione più comuni

Misura di concessione	Descrizione	Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti				
Misure a breve termine						
Pagamento di soli interessi	Durante un periodo definito di breve durata vengono pagati i soli interessi sui finanziamenti e non sono effettuati rimborsi in linea capitale. Il capitale rimane quindi invariato e le condizioni per la struttura dei rimborsi sono oggetto di una nuova valutazione alla fine del periodo di pagamento di soli interessi, subordinatamente alla capacità di rimborso valutata.	Questa misura dovrebbe essere accordata/considerata economicamente sostenibile solo se l'ente è in grado di dimostrare (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) che le difficoltà finanziarie del debitore sono di natura temporanea e che dop il periodo definito di pagamento di soli interessi il debitore sarà in grado di assicurare il servizio del prestito almeno in base al calendario di rimborso precedente. La misura non dovrebbe generalmente applicarsi per più di 24 mesi, che scendono a 12 i caso di costruzione di immobili commerciali e di project finance. Una volta conclusosi il periodo definito per questa misura di concessione, l'ente dovrebbe condurre una nuova valutazione della capacità del debitore di assicurare il servizio del debito in modo da procedere con un calendario di rimborso rivisto che possa tener conto dell'elemento di capitale non rimborsato in questo periodo di pagamento dei soli interessi In gran parte dei casi questa misura sarà offerta in combinazione con altre a più lungo termine per compensare il livello temporaneamente inferiore dei rimborsi (ad esempio, estensione della scadenza).				
2. Pagamenti ridotti	Riduzione dell'importo delle rate di rimborso per un periodo definito di breve durata al fine di tener conto della peggiorata situazione finanziaria del debitore e successiva prosecuzione dei rimborsi sulla base della capacità di rimborso prevista. Gli interessi rimangono interamente esigibili.	Cfr. "1. Pagamento di soli interessi". Se l'entità della riduzione dei pagamenti è moderata e sono soddisfatte tutte le altre condizioni indicate in precedenza, questa misura potrebbe essere applicata per un periodo superiore a 24 mesi.				
Periodo di tolleranza/moratoria dei pagamenti	Concessione al debitore di una dilazione definita per l'adempimento degli obblighi di rimborso, di norma con riferimento a capitale e interessi.	Cfr. "1. Pagamento di soli interessi".				
4. Capitalizzazione di arretrati/interessi	Misura di concessione applicata agli arretrati e/o agli interessi arretrati maturati che consiste nell'aggiungere gli importi non pagati alla quota capitale in essere da rimborsare nel quadro di un programma rimodulato sostenibile.	Questa misura dovrebbe essere accordata/considerata economicamente sostenibile solo nei casi in cui l'ente ha valutato che i livelli verificati di reddito/spesa del debitore (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) e i rimborsi rivisti proposti sono sufficienti a consentire al debitore di effettuare il rimborso del prestito rivisto sulla base di capitale e interessi per la durata del piano di rimborso rivisto e ha chiesto conferma formale del fatto che il cliente comprende e accetta le condizioni di capitalizzazione. La capitalizzazione degli arretrati dovrebbe essere accordata in modo selettivo nei soli casi in cui il recupero di arretrati storici o di pagamenti dovuti ai sensi del contratto non è possibile e la capitalizzazione è l'unica opzione realisticamente disponibile. Gli enti dovrebbero in generale evitare di offrire questa misura a un debitore più di una volta; inoltre la misura dovrebbe essere applicata esclusivamente agli arretrati che non superano una quota predefinita del capitale complessivo (che dovrebbe essere stabilita nel regolamento interno della banca in materia di misure di concessione). L'ente dovrebbe valutare come adeguata e appropriata per il debitore la percentuale di arretrati capitalizzati rispetto ai rimborsi di capitale e interessi.				
Misure a lungo termine						
Riduzione del tasso di interesse	Riduzione permanente (o temporanea) del tasso di interesse (fisso o variabile) a un livello equo e sostenibile.	I finanziamenti con tassi di interesse elevati rientrano tra le cause comuni di difficoltà finanziarie. Le difficoltà finanziarie di un debitore possono derivare in parte dal fatto che i tassi di interesse sono eccessivamente elevati rispetto al suo reddito oppure che, per l'evoluzione dei tassi di interesse, a fronte di un tasso fisso, il debitore si trova a sostenere un costo di finanziamento esorbitante rispetto alle condizioni di mercato. In questi casi potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di ridurre il tasso di interesse. Tuttavia, le banche dovrebbero assicurare che il relativo rischio di credito sia sufficientemente coperto dal tasso di interesse offerto al debitore. Occorrerebbe segnalare con chiarezza se la sostenibilità finanziaria può essere conseguita esclusivamente a tassi inferiori a quelli necessari per coprire i rischi o i costi.				
6. Estensione della scadenza	Estensione della scadenza del prestito (vale a dire, della data di pagamento dell'ultima rata del prestito prevista dal contratto) che permette una riduzione degli importi delle rate distribuendo i rimborsi su un periodo più lungo.	Se il debitore è vincolato a un'età di pensionamento obbligatoria, l'estensione della scadenza dovrebbe essere considerata economicamente sostenibile solo nei casi in cui l'ente ha valutato ed è in grado di dimostrare che il debitore può, tramite una pensione o altre fonti di reddito verificate, assicurare i rimborsi del prestito rivisti su base sostenibile.				
7. Garanzie aggiuntive	Ottenimento di privilegi ulteriori su attività non vincolate (unencumbered) come garanzia aggiuntiva del debitore volta a compensare la maggiore esposizione al rischio	Questa opzione non costituisce una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante in quanto non risolve di per sé la presenza di ritardi di pagamento relativi a un prestito. Di norma è volta ad assicurare un migliore o pieno rispetto delle clausole				

	e come parte del processo di ristrutturazione 31.	contrattuali riguardanti il rapporto fra credito e valore della garanzia (loan to value, LTV). Le garanzie aggiuntive possono assumere numerose forme, quali la costituzione di un pegno su deposito in contanti, la cessione di crediti o l'accensione di un'ipoteca nuova/aggiuntiva su beni immobili. Gli enti dovrebbero valutare con attenzione i privilegi di secondo e terzo grado e le garanzie personali.
Cessione volontaria/assistita	Accordo tra la banca e il debitore finalizzato a cedere su base volontaria l'attività o le attività garantite per rimborsare parzialmente o interamente il debito.	L'ente dovrebbe ristrutturare l'eventuale debito residuo dopo la cessione assistita con un piano di rimborso appropriato in linea con la nuova valutazione della capacità di rimborso del debitore.
		Per le misure di concessione che possono richiedere la vendita di un immobile a fine periodo, le banche dovrebbero considerare in modo prudente l'approccio futuro alla porzione di debito che potrebbe rimanere in essere dopo la cessione dell'immobile e affrontare la questione appena possibile.
		Per i prestiti che sono rimborsati attraverso l'escussione di garanzie in un momento predefinito, l'escussione non costituisce una misura di concessione a meno che non sia esercitata prima del momento predefinito a causa di difficoltà finanziarie.
Rimodulazione dei pagamenti	L'esistente calendario di rimborso previsto dal contratto è rimodulato in un nuovo programma sostenibile	Segue un elenco di possibili opzioni di rimborso.
pogament.	basato su una valutazione realistica, attuale e prevista dei flussi di cassa del debitore.	a) Rimborso parziale: quando, ad esempio a seguito della cessione di attivi, viene effettuato un pagamento che è inferiore all'importo residuo in essere del finanziamento. Questa opzione viene applicata per ridurre in misura significativa l'esposizione a rischio e consentire l'attuazione di un programma di rimborso sostenibile per l'importo residuo in essere. Essa dovrebbe essere preferita alle opzioni b) e c) descritte di seguito.
		b) Pagamenti balloon o bullet: quando i rimborsi sono rimodulati in modo tale da assicurare il pagamento di una parte consistente del capitale a una data successiva prima della scadenza del prestito. Questa opzione dovrebbe essere utilizzata/considerata sostenibile solo in circostanze eccezionali e quando l'ente può debitamente dimostrare la disponibilità futura, da parte del debitore, dei flussi di cassa necessari per effettuare il pagamento secondo questa modalità.
		c) Pagamenti crescenti nel tempo (step-up): gli enti dovrebbero considerare sostenibile una soluzione che includa questa opzione solo quando possono assicurare, e sono in grado di dimostrare, che esistono validi motivi per attendersi che gli aumenti futuri dei pagamenti possano essere sostenuti dal debitore.
10. Conversione valutaria	Allineamento della valuta del debito a quella dei flussi di cassa.	Le banche dovrebbero formire ai debitori una spiegazione esauriente dei rischi di cambio e dovrebbero anche fare riferimento all'assicurazione sulla conversione valutaria.
11. Altre modifiche delle condizioni/delle clausole contrattuali	Decisione della banca di sollevare il debitore dall'adempimento di clausole o condizioni incluse in un contratto di prestito non ancora elencate sopra.	
12. Nuovi finanziamenti	Nuove misure di finanziamento per favorire il recupero dell'esposizione di un debitore in difficoltà.	Questa soluzione non si configura di norma come una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante, ma dovrebbe essere associata ad altre misure di concessione riguardanti le esposizioni che già presentano ritardi di pagamento. Essa andrebbe applicata solo in casi eccezionali.
		Nel corso di un accordo di ristrutturazione possono essere concessi nuovi finanziamenti e questo può comportare la costituzione di garanzie aggiuntive. In caso di accordi tra creditori, dovrebbe essere necessario introdurre clausole contrattuali che compensino il rischio addizionale sostenuto dalla banca.
		Tale opzione dovrebbe di norma applicarsi alle sole esposizioni verso imprese e comportare una valutazione approfondita della capacità di pagamento del debitore con un coinvolgimento sufficiente di esperti del settore indipendenti per giudicare la sostenibilità economica dei piani industriali e delle proiezioni dei flussi di cassa forniti. Essa dovrebbe essere considerata economicamente sostenibile solo quando la valutazione approfondita delle disponibilità finanziarie del debitore dimostra appieno la capacità di rimborso.
13. Consolidamento del debito	Comporta la combinazione di molteplici esposizioni in un unico prestito o in un numero limitato di prestiti.	Questa soluzione non si configura di norma come una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante, ma deve essere associata ad altre misure di concessione riguardanti le esposizioni che già presentano ritardi di pagamento.
		Si tratta di un'opzione particolarmente utile nei casi in cui la combinazione delle garanzie reali e dei flussi di cassa garantiti determina una copertura complessiva maggiore per il prestito totale che per i singoli prestiti. Ciò avviene ad esempio perché si riducono al minimo le fuoriuscite di contante (cash leaks) o si agevola la riallocazione degli avanzi di cassa tra le esposizioni.
14. Cancellazione parziale o totale del debito	Si tratta del caso in cui la banca rinuncia al diritto di recuperare mediante vie legali l'intero ammontare del	Tale misura dovrebbe essere utilizzata quando la banca acconsente a un "pagamento ridotto a saldo di ogni conto", in base al quale accetta di cancellare il debito residuo nella

Fonte BCE: Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Per attivare concessioni, le Linee guida (BCE, 2017) chiedono alla banca di valutare attentamente la condizioni del debitore e programmare un piano di *forbearance* che sia "sostenibile", ossia tale da permettere al cliente di onorare i suoi nuovi impegni con la banca. Le Linee guida (BCE,

2017) descrivono quindi regole e criteri che le banche debbono formalizzazione in un regolamento, in particolare per evitare che il livello di indebitamento del debitore sia eccessivo e per segnalare tempestivamente i casi di difficoltà. Una lista delle possibili misure è riportata nella figura. La banca è tenuta ad informare regolarmente l'Autorità di vigilanza sulle misure di concessione approvate, con una descrizione dettagliata dei risultati ottenuti distinti per tipologia di crediti e anni di distanza dalla concessione.

2.1.4. L'identificazione degli NPL

La Linee guida (BCE, 2018) descrivono regole e criteri per la classificazione dei crediti Non Performing (past due, unlikely to pay, bad loan, forborne) e come riconciliare logiche contabili, gestionali e regolatorie. In passato ogni paese europeo aveva la propria definizione di credito deteriorato, il che ha reso difficile emanare regole e criteri omogenei per la classificazione dei crediti a livello europeo. Nelle Linee guida (BCE, 2017) l'espressione di "credito deteriorato" (non-performing loan, NPL) ha un'unica definizione, che si basa su quella di esposizioni deteriorate dell'European Banking Authority (EBA): crediti scaduti da oltre 90 giorni o "inadempienze probabili" (Unlikely to Pay, UTP). La definizione è oggi strettamente vincolante solo ai fini delle segnalazioni di vigilanza, ma, a discrezione dell'organo amministrativo, può anche essere utilizzata per il report sul sistema di controllo interno dei rischi e dell'informativa finanziaria al pubblico.

La definizione di credito scaduto non pone quindi particolari problemi, in quanto si basa su un dato oggettivo e quantitativo. La seconda definizione, invece, presenta margini di discrezionalità; le banche dovranno perciò autonomamente definire dei criteri per identificare gli UTP sulla base della fissazione della probabilità d'inadempienza. I criteri dovranno indicare l'attivazione a seguito di eventi "oggettivamente individuabili", come ad esempio il fallimento del debitore certificato nei registri ufficiali, o dei c.d. "eventi manuali", ossia derivanti dalle periodiche valutazioni condotte dalle banche. Per questo secondo tipo di eventi, le Linee guida richiedono alle banche monitorare il merito creditizio e la capacità di rimborso dei loro clienti periodicamente. La frequenza di valutazione e rilevazione sarà più elevata per i clienti più rischiosi, cioè con un rating più basso e/o con una situazione economica e finanziaria più debole.

Abbiamo già visto come i crediti "oggetto di concessione" possano essere sia considerati sia *in bonis* sia deteriorati. Due specificazioni sono importanti: in alcune circostanze (tipicamente quando le concessioni sono caratterizzate da nuove condizioni contrattuali particolarmente agevolative

rispetto a quelle iniziali o sono motivate da una probabilità di perdita molto superiore rispetto a quella di crediti comparabili) è obbligatorio trattare questi crediti *forborne* come deteriorati. La seconda è che le Linee guida prevedono un periodo di osservazione di almeno 2 anni per le posizioni *forborne* classificate *in bonis* e di 1 anno per quelle classificate come deteriorate, per arrivare a una rivalutazione della posizione.

2.1.5. Valutazione delle riduzioni di valore e cancellazione degli NPL

La Linee guida individuano i criteri e le misure da adottare in sede di accantonamento/write off degli NPL anche in previsione dell'adozione del'IFRS 9 che al momento dell'emanazione delle Linee guida non era ancora applicabile. Fino al 2017, è stato lo IAS 39 a stabilire i principi che le banche utilizzavano per stimare il valore degli accantonamenti sui crediti; il modello era basato sulle perdite sostenute e sulla differenza tra valore contabile e i flussi di cassa futuri. Le Linee guida (BCE, 2017) richiedono alle banche di formalizzare le ipotesi e i metodi utilizzati per la valutazione, distinguendo per le valutazioni analitiche (caso per caso) o collettive (per portafogli omogenei). Tutto va opportunamente documentato, in database ampi, accurati, affidabili, tempestivi e tracciabili.

Dal 2018, invece, le banche devono utilizzare l'IFRS 9 sugli strumenti finanziari: il passaggio è importante, perché viene introdotta una visione prospettica per il calcolo delle perdite attese su crediti (*expected credit loss*, ECL); tale visione avvicina i principi dell'IFRS 9 alle definizioni di perdite attese previste dalle regole di Basilea in quanto richiede sia la stima della probabilità di default (PD) sia di quanto si riuscirà a recuperare in caso di default (LGD).

2.1.6. Valutazione delle garanzie immobiliari

Le Linee guida (BCE, 2017) definiscono le *best practice* in termini di processi e metodologie da adottare per la gestione/valutazione del *collateral* immobiliare. L'esigenza di un punto specifico nelle Linee guida è motivata dalla Vigilanza dalla considerazione che nel passato (come riscontrato per esempio nell'esercizio c.d. di Asset Quality Review del 2013-14 che ha preceduto l'introduzione della Vigilanza comune) le banche hanno mostrato notevoli carenze nella valutazione degli immobili.

Il principio di base presentato dalla Vigilanza è che la banca deve avere un monitoraggio continuo del valore degli immobili e la revisione periodica delle perizie (almeno una volta l'anno per gli immobili commerciali e almeno ogni tre anni per quelli residenziali). Le perizie devono essere svolte da soggetti indipendenti, in possesso di specifiche competenze ed esperienze. I valori di mercato stimati dai periti, debbono poi essere prudentemente valutati (ossia si dovrà utilizzare un apposito tasso di sconto) per tener conto della evidenza empirica segnalata dalla Vigilanza, che all'aumentare della frequenza dei default tende a diminuire il valore delle garanzie. In presenza di una crisi del settore immobiliare, infatti, i debitori delle banche tendono ad avere difficoltà nel ripagare il credito e al tempo stesso – date le difficoltà del mercato - sarà più difficile per le banche vendere l'immobile.

2.2. L'Addendum della BCE alle regole del secondo pilastro

Il 15 marzo 2018 la BCE ha pubblicato la versione finale dell'Addendum alle linee Guida (BCE, 2018) che specifica le attese della vigilanza relativamente al livello minimo di accantonamenti atteso sulle esposizioni deteriorate. Nelle intenzioni della BCE, l'Addendum ha lo scopo di evitare l'accumulo nel sistema bancario di nuovi NPL, promuovendo pratiche di provisioning tempestive per i nuovi non-performing loans (NPL), ossia quelli classificati come tali dopo il 1° aprile 2018.

In particolare, l'Addendum stabilisce un'aspettativa da parte dell'Autorità di Vigilanza di un completo ammortamento in due anni dei prestiti garantiti. Per i prestiti non garantiti, si prevede un livello di provisioning del 40% dopo tre anni, per aumentarlo progressivamente fino al completo ammortamento dopo sette anni. Ad esempio, il supervisore si aspetta che un prestito non garantito classificato come NPL il 1° maggio 2018, sia interamente finanziato entro maggio 2020. Per un prestito non garantito, il supervisore si aspetta, sempre classificato come NPL il 1° maggio 2018, una svalutazione del 40% entro maggio 2021 e totale entro maggio 2025.

L'Addendum è quindi rilevante per i NPL di tutte le istituzioni "significative", ossia sottoposte alla vigilanza della Banca Centrale, ed è non vincolante, nel senso che durante il dialogo di supervisione, la BCE discuterà con ogni banca le divergenze tra le svalutazioni effettuate e quelle prudenziali attese in applicazione dell'Addendum. Il risultato di questo dialogo sarà incorporato, per la prima volta, nello SREP del 2021.

Più in dettaglio, ai fini dell'Addendum, per le nuove posizioni NPE (ossia quelle classificate come tali dal 1° aprile 2018) andrà calcolata una "anzianità" misurata in anni, dalla data di classificazione come deteriorata. L'anzianità è computata nello stesso modo sia per le posizioni UTP sia per quelle scadute da oltre 90 giorni. Se nel frattempo una posizione UTP diviene scaduta, il conteggio della data non si interrompe.

Per quanto riguarda la distinzione tra NPE garantite e non garantite, l'Addendum prevede che per le esposizioni parzialmente garantite si separino le due componenti (garantite e non) come descritto nella figura 2.2.

Metodologia integrata per le nuove NPE nell'ambito di applicazione dell'addendum

Esposizioni e attività nell'ambito di applicazione dell'addendum

Aspettative di vigilanza

Esposizioni interamente non garantite

Parte non garantita

Parte non garantita

Parte garantita

Applicazione delle aspettative per le esposizioni non garantite:

100% dopo 2 anni di anzianità

Applicazione delle aspettative per le esposizioni garantite:

100% dopo 7 anni di anzianità

Figura 2.2

Fonte: BCE (2018)

La scansione temporale dettagliata delle aspettative sugli accantonamenti prudenziali è riportato nella figura 2.3.

Quadro delle aspettative in termini quantitativi

Figura 2.3

	Parte non garantita	Parte garantita
Dopo 2 anni di anzianità come NPE	100%	
Dopo 3 anni di anzianità come NPE		40%
Dopo 4 anni di anzianità come NPE		55%
Dopo 5 anni di anzianità come NPE		70%
Dopo 6 anni di anzianità come NPE		85%
Dopo 7 anni di anzianità come NPE		100%

Fonte: BCE (2018)

Sulla relazione tra le aspettative di accantonamento prudenziali (definite dalle regole dell'Addendum e utilizzate nel processo dello SREP) e regole contabili, la BCE specifica che le sue aspettative possono essere più rigide ma non in contrasto rispetto alle norme contabili. Le banche sono pertanto spronate, ad imputare in bilancio il livello massimo di accantonamenti previsto dal principio contabile applicabile. La specificazione è resa necessaria dal fatto che, come sottolineato da Patuelli (2018), le previsioni dell'addendum "non hanno la forma e la forza giuridica per correggere le leggi ordinarie vigenti nei singoli Stati europei, [e quindi] potrebbero determinare differenze di trattamento e incertezze rispetto ai principi contabili che non sono ancora totalmente armonizzati a livello europeo".

Inoltre, se la banca giudicasse non sufficiente il livello di accantonamento rispetto alle aspettative degli accantonamenti prudenziali, potrebbe rettificare il proprio capitale CET1, rettifica che avrebbe nella sostanza economica e al fine del trattamento prudenziale lo stesso effetto economico di un accantonamento contabile. Questa previsione sembra coerente con quanto argomentato da Gros-Pietro (2017), ossia che occorrerebbe una "distinzione fra «accantonamenti contabili» e «accantonamenti prudenziali»".

Dal punto di vista informativo, tutte le banche dovranno comunicare alla Vigilanza i livelli di copertura in funzione del tipo di esposizione e della "anzianità" di classificazione. Le banche sono altresì incoraggiate a fornire un quadro completo dei loro profili di rischio agli operatori del mercato.

2.3 Le proposte della Commissione Europea

Nel marzo 2018, la Commissione ha presentato il pacchetto di misure per contrastare gli elevati livelli degli NPL. Le misure proposte mirano ad accelerare i progressi già compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e ad impedire il loro nuovo accumulo. Il pacchetto include, oltre a un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente orientamenti alle autorità nazionali su come possono istituire società nazionali di gestione delle attività (AMC, anche dette *bad bank* nella letteratura economica), due proposte:

 una Proposta di Regolamento che modifica le regole sui requisiti patrimoniali e introduce livelli di copertura minimi comuni per i nuovi crediti deteriorati (Commissione Europea, 2018a); 2. una Proposta di Direttiva sui servizi di credito, gli acquirenti di crediti e il recupero di garanzie reali (Commissione Europea, 2018b). Questa misura vuole favorire un efficiente meccanismo di recupero del valore extragiudiziale dei crediti garantiti e incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari in cui le banche possono vendere NPL agli investitori e avvalersi di servizi di credito specializzati.

2.3.1. Proposta di modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

La Proposta (Commissione Europea, 2108a) modifica un Regolamento direttamente applicabile e che quindi non necessita di implementazione degli Stati membri; come tutte le proposte della Commissione, per divenire direttamente applicabili è necessario il completamento dell'iter legislativo. Quindi la proposta della Commissione non è al momento applicabile per le banche, a differenza delle previsioni dell'Addendum della BCE. Al momento, si presume che tale iter possa completarsi entro il maggio 2019, ossia prima dello svolgimento delle prossime elezioni europee.

La Proposta si basa su due elementi principali: i) l'obbligo per le banche di coprire fino a livelli minimi comuni le perdite subite e attese sui nuovi crediti (ossia sui crediti erogati dopo il 14 marzo 2018, giorno di presentazione della proposta) quando tali crediti si deteriorano ("requisito di copertura/svalutazione minima"); ii) la deduzione della differenza tra il livello di copertura effettiva e la copertura minima dagli elementi di capitale primario di classe 1, qualora il requisito di copertura minima non sia soddisfatto. In altri termini, la proposta modifica il c.d. Primo pilastro, mentre come visto prima l'Addendum opera sul secondo pilastro.

La Proposta prevede regimi differenziati tra crediti deteriorati garantiti e non e tra crediti scaduti da oltre 90 giorni e crediti UTP non scaduti da almeno 90 giorni. In particolare, per gli NPL con scadenze superiori a 90 giorni la proposta della Commissione Europea prevede che le banche accantonino il 100% del valore del credito entro due anni per le esposizioni non garantite ed entro otto anni per le posizioni garantite. La quota scende all'80% (invece che il 100%) se la posizione è UTP ma senza essere scaduta da più di 90 giorni. Va però precisato che se la posizione passa da UTP a scaduta da oltre 90 giorni, allora sarà trattata come se fosse sempre stata scaduta da oltre 90 giorni.

La tavola 2.1 descrive il livello di provisioning richiesto dalla proposta della Commissione e lo confronta con quello dell'Addendum.

Tavola 2.1

Dettaglio del livello di accantonamenti richiesti											
Proposta della Commissione Europea Addendum della BCE (Commissione Europea, 2018a) (BCE, 2018)											
	NPL con es scadute > 9	-	NPL								
Dopo	Non garantite			Garantite	Non garantite	Garantite					
1 anno	35%	5%	28%	4%	0%	0%					
2 anni	100%	10%	80%	80% 8%		0%					
3 anni		17,5%		14%		40%					
4 anni		27,5%		22%		55%					
5 anni		40%		32%		70%					
6 anni		55%		44%	8						
7 anni		75%		60%		100%					
8 anni		100%		80%							

2.3.2 Proposta di Direttiva sui servizi di credito, gli acquirenti di crediti e il recupero di garanzie reali

La Proposta di Direttiva (Commissione Europea, 2018b) vuole migliorare sostanzialmente la gestione del recupero dei crediti in tutti i paesi europei, pur avendo ben presenti le grandi differenze che esistono nelle diverse giurisdizioni.

In particolare, la Proposta istituisce una specifica procedura comune accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie (Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement, AECE) che vuole rendere più efficienti le procedure di recupero del credito. Per farlo, ogni Stato Membro dovrà prevedere nel suo sistema nazionale una tra le seguenti misure: l'asta pubblica, la vendita privata o l'appropriation. Questa procedura extragiudiziale più efficiente sarebbe disponibile se concordata preventivamente tra creditore e debitore nel contratto di credito.

Secondo Angeletti (2018) è plausibile ipotizzare che nei prossimi nuovi contratti di finanziamento sarà introdotta una clausola apposita. Il creditore, inoltre, dovrà notificare la propria

intenzione ad esercitare la garanzia con un preavviso di quattro settimane. Una volta ricevuta la notifica, il debitore sarà impossibilitato a disporre del bene in garanzia. La nuova procedura non sarebbe però applicabile ai crediti al consumo e quando il collateral è la "prima casa". La procedura è concepita in modo tale da non incidere sulle procedure di ristrutturazione preventiva o di insolvenza e da non modificare la gerarchia dei creditori nell'insolvenza.

Il secondo obiettivo della proposta è di favorire il trasferimento degli NPL per sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati. L'attuale diversità del quadro normativo concernente i crediti deteriorati vigente nei vari Stati membri ha ostacolato l'emergere di un efficace mercato secondario dei crediti deteriorati. La proposta definisce un insieme comune di norme cui i terzi che gestiscono crediti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione. La proposta fissa standard comuni per garantirne la loro idonea condotta e vigilanza in tutta l'Unione, consentendo al contempo una maggiore concorrenza tra gestori grazie all'armonizzazione dell'accesso al mercato in tutti gli Stati membri. L'obiettivo è di abbassare così il costo di ingresso per i potenziali acquirenti di crediti grazie alla maggiore accessibilità e ai minori costi di gestione di crediti. A parità delle altre condizioni, la presenza sul mercato di un maggior numero di acquirenti dovrebbe promuovere un mercato più competitivo con un numero maggiore di compratori, e quindi far aumentare la domanda e i prezzi di negoziazione.

CAPITOLO 3: L'andamento degli NPL in Europa e in Italia e le prospettive

3.1 L'andamento degli NPL in Europa

18,00% 17.00% 16,00% 15,00% 14,00% 13.00%

11,00%

9,00%

7,00% 6,00% 5,00%

3.00% 2.00%

Dopo la crisi finanziaria del 2008, il volume di NPL nelle banche europee è fortemente aumentato, toccando il massimo sul finire del 2013. Per effettuare un confronto di lungo periodo è stato ricostruito un database di fonte EBA che fino al 2014 utilizza la vecchia definizione "Impaired loans and Past due (>90 days) loans to total loans", mentre successivamente usa la nuova definizione (Ratio of non-performing loans and advances, NPL ratio, si veda il sottoparagrafo 2.1.4). Nella figura 3.1 che segue sono riportati la media ponderata, la mediana e il 25-esimo e il 75-esimo percentile, sia della vecchia definizione (con il suffisso old) che della nuova (con un sovrapposizione per il solo dicembre 2014)¹.

10.00%

NPL RATIO per le banche europee

Fonte: Elaborazione su dati EBA Dashboard, vari anni.

Figura 3.1

¹ Il Dashboard EBA si basa su indicatori di rischio (RI) relativi a 190 banche europee (numero non consolidato di banche, incluse 36 filiali, l'elenco delle banche è disponibile al link https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data. Il campione di banche è riesaminato annualmente dalle autorità competenti

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16082/%20EBA+DC+090+%28Decision+on+Reporting+by+Competent+Authorities+t o+the+EBA%29.pdf/9beaf5be-2624-4e36-a75b-b77aa3164f3f

Tra il 4q2009 e il 4q2013, l'NPL ratio è aumentato dal 5,1% al 6,8%. Da allora si è registrata una diminuzione, più rapida a partire dal dicembre 2014. In particolare, a parità di definizione la riduzione è stata dal 6,5% del 4q2014 al 3,9% del 1q2018; è utile notare che il valore mediano è stabilmente inferiore a quello medio ponderato, segnalando il permanere di elevati NPL in alcuni istituti di più grandi dimensioni.

Lo scarto interquartile (differenza tra il 75-esimo e il 25-esimo percentile) mostra una decisa tendenza alla riduzione soltanto solo dal 1q2015 (figura 3.2). Il rapporto tra lo scarto interquartile e la mediana invece aumenta ancora fino al 4q2016; mostra quindi una tendenza alla riduzione soltanto dal 2017. Pertanto la dispersione tra le banche europee tende a scendere solo di recente.

Figura 3.2
Dispersione tra banche europee dell'NPL Ratio




Fonte: Elaborazione su dati EBA Dashboard, vari anni.

La riduzione di un rapporto può ottenersi sia attraverso la diminuzione del numeratore (gli NPL) sia l'aumento del denominatore (il totale dei prestiti). Entrambi i fattori hanno contribuito sia pure con differente intensità (figura 3.3): dal 4q2014 il valore degli NPL è diminuito di quasi il 30%, mentre il totale dei prestiti (comprensivo del valore lordo degli NPL) è aumentato di quasi il 15%.

Figura 3.3


Andamento di numeratore e denominatore dell'NPL Ratio



Fonte: EBA Dashboard, 1q2018.

Con riferimento al livello di copertura degli NPL, la media ponderata è tendenzialmente aumentata (dal 43% nel 1q2015 a oltre il 46% nel 1q2018) mentre la mediana è rimasta sostanzialmente stabile, in coerenza con l'ipotesi che sono aumentati gli accantonamenti da parte di banche di grandi dimensioni (figura 3.4). Piuttosto sorprendentemente è aumentata la dispersione, soprattutto a causa della diminuzione del valore relativo al 25-esimo percentile.

Figura 3.4



Fonte: Elaborazione su dati EBA Dashboard, 1q2018.

3.2 La variabilità tra paesi

Una dei principali fattori di dispersione sul livello di NPL è senza dubbio il paese di operatività delle banche. Secondo le informazioni contenute nel Dashborad di EBA (tavola 3.1): in Germania l'NPL ratio è sceso tra il 3q2015 e il 1q2018 dal 3.1% all'1,7%; in Francia dal 4,2% al 3,2%; in Spagna dal 6,8% al 4,5%; in Italia dal 16,9% al 10,8%. Nonostante la sensibile riduzione, l'Italia è ancora l'unico grande paese europeo ancora sopra al 10% di NPL ratio


tavola 3.1 NPL Ratio per Paese

	2015			201	16			2017 2018 Del			Delta	Delta	
	set-15	dic-15	mar-16	giu-16	set-16	dic-16	mar-17	giu-17	set-17	dic-17	mar-18	valore	%
AT	7.4%	6.9%	6.5%	6.0%	5.8%	5.1%	4.6%	4.3%	4.0%	3.7%	3.4%	-4.0%	-54%
BE	3.9%	3.9%	3.7%	3.6%	3.4%	3.2%	2.9%	2.8%	2.7%	2.6%	2.4%	-1.5%	-38%
BG	12.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.2%	12.5%	12.4%	12.4%	11.7%	10.6%	9.3%	-3.4%	-26%
CY	50.0%	48.9%	48.5%	47.4%	46.7%	45.0%	43.8%	42.7%	40.6%	38.9%	38.9%	-11.1%	-22%
CZ	3.4%	3.3%	3.0%	2.7%	2.5%	2.5%	1.8%	1.7%	1.6%	1.6%	1.4%	-1.9%	-57%
DE	3.1%	3.0%	2.9%	2.6%	2.5%	2.5%	2.4%	2.2%	2.1%	1.9%	1.7%	-1.4%	-44%
DK	3.6%	3.6%	3.6%	3.4%	3.2%	3.1%	2.9%	2.7%	2.5%	2.4%	2.6%	-1.1%	-29%
EE*	n.a.	n.a.	1.6%	1.5%	1.4%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.7%	1.9%	n.a	n.a
ES	6.8%	6.3%	6.3%	6.0%	5.9%	5.7%	5.5%	5.4%	4.8%	4.5%	4.5%	-2.3%	-34%
FI	1.4%	1.6%	1.5%	1.5%	1.5%	1.6%	1.6%	1.7%	1.6%	1.5%	1.3%	-0.1%	-9%
FR	4.2%	4.0%	4.0%	3.9%	3.7%	3.7%	3.5%	3.4%	3.2%	3.1%	3.2%	-1.0%	-24%
GB	2.4%	2.4%	2.3%	2.2%	2.2%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.5%	-0.9%	-38%
GR	43.5%	46.2%	46.6%	46.9%	47.1%	45.9%	46.2%	46.5%	46.6%	44.9%	45.3%	1.8%	4%
HR	13.6%	12.5%	12.5%	10.8%	10.5%	10.1%	10.4%	9.8%	8.9%	7.5%	7.9%	-5.7%	-42%
HU	16.0%	14.0%	13.8%	13.9%	12.8%	11.5%	11.7%	10.8%	10.1%	8.9%	8.3%	-7.7%	-48%
IE	19.6%	17.8%	15.1%	14.6%	14.4%	12.3%	11.5%	11.8%	11.4%	10.5%	8.2%	-11.3%	-58%
IS	n.a.	n.a.	2.7%	3.0%	n.a	n.a							
IT	16.9%	16.8%	16.6%	16.4%	16.4%	15.3%	14.8%	12.2%	11.8%	11.1%	10.8%	-6.2%	-36%
LT	5.5%	5.1%	4.9%	4.5%	4.1%	3.8%	3.7%	3.3%	3.1%	2.8%	3.0%	-2.5%	-45%
LU	1.4%	1.1%	1.2%	1.0%	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%	0.7%	0.8%	-0.6%	-41%
LV	4.9%	4.0%	3.9%	3.7%	3.6%	3.2%	2.9%	2.7%	2.6%	2.3%	4.0%	-1.0%	-20%
MT	6.3%	6.2%	5.6%	5.4%	4.6%	4.4%	4.2%	3.9%	3.6%	3.5%	3.5%	-2.8%	-44%
NL	2.8%	2.8%	2.7%	2.7%	2.6%	2.5%	2.4%	2.5%	2.4%	2.3%	2.2%	-0.5%	-19%
NO	1.3%	1.4%	1.4%	1.7%	1.7%	1.9%	1.8%	1.8%	1.6%	1.8%	1.2%	-0.1%	-8%
PL	7.3%	6.8%	6.9%	6.8%	6.5%	6.1%	6.2%	6.0%	6.0%	5.8%	6.8%	-0.4%	-6%
PT	18.8%	19.6%	19.8%	20.1%	19.8%	19.5%	18.4%	17.5%	16.6%	15.2%	13.6%	-5.3%	-28%
RO	16.1%	14.6%	14.5%	12.1%	10.7%	10.1%	9.9%	8.9%	8.4%	6.5%	6.3%	-9.9%	-61%
SE	1.0%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.8%	0.9%	0.9%	1.0%	1.0%	0.0%	-1%
SI	24.6%	21.5%	19.7%	19.2%	16.3%	14.4%	13.5%	13.3%	12.6%	10.5%	9.3%	-15.3%	-62%
SK	5.2%	5.2%	5.0%	4.8%	4.6%	4.2%	4.1%	3.8%	3.6%	3.4%	3.3%	-1.9%	-37%
EU	5.9%	5.7%	5.6%	5.4%	5.3%	5.1%	4.8%	4.5%	4.2%	4.1%	3.9%	-2.0%	-34%

Fonte: Elaborazione su dati EBA Dashboard, 1q2018

Tra i grandi paesi l'Italia è però quello con il elevato grado di copertura degli NPL (figura 3.5). Nel 1q2018 il valore è stato pari al 55,4% contro il 50,3% in Francia, 41,9% in Spagna e 41,3% in Germania.

Figura 3.5 Tasso di copertura degli NPL



Fonte: EBA Dashboard, 1q2018

È interessante verificare in quale misura un più elevato rapporto di copertura modifichi le distanze tra paesi presentati nella tavola 3.1. Per far questo è stato calcolato il rapporto tra NPL netti e la somma di prestiti *in bonis* e NPL netti (tavola 3.2). Nel 1q2018 l'Italia presenta un NPL netto Ratio di 5,1%, dimezzato rispetto al 10,1% del 3q2015. A titolo di confronto il valore medio europeo è sceso nello stesso periodo dal 3,4% al 2,1%, quello francese dal 2,1% all'1,6%, quello tedesco dal 2,1% all'1,1% e quello spagnolo dal 3,8% al 2,7%.

Rimane perciò vero che l'Italia tra i grandi paesi è quello con il più elevato valore di NPL da smaltire, ma certamente le distanze sono più contenute rispetto alla metrica tradizionalmente usata da EBA. Se nei prossimi due anni e mezzo l'Italia (ossia entro la fine del 2020) fosse in grado di produrre uno smaltimento proporzionale a quello osservato tra nel recente passato, si potrebbero raggiungere valori simili a quelli che oggi caratterizzano la media europea.

tavola 3.2 NPL netti Ratio per Paese


	2015			201	16		2017				2018	Delta	Delta
	set-15	dic-15	mar-16	giu-16	set-16	dic-16	mar-17	giu-17	set-17	dic-17	mar-18	valore	%
AT	3.5%	3.2%	2.9%	2.7%	2.6%	2.2%	2.1%	2.0%	1.8%	1.8%	1.7%	-1.8%	-52%
BE	2.3%	2.3%	2.1%	2.1%	2.0%	1.8%	1.6%	1.5%	1.5%	1.5%	1.3%	-1.0%	-42%
BG	6.1%	6.6%	6.4%	6.4%	5.8%	5.7%	5.6%	5.6%	5.3%	5.1%	4.0%	-2.1%	-35%
CY	39.8%	37.3%	37.2%	36.0%	35.0%	32.9%	31.4%	28.9%	27.1%	25.9%	25.6%	-14.3%	-36%
CZ	1.4%	1.4%	1.2%	1.1%	1.0%	1.0%	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	-0.8%	-59%
DE	2.1%	1.9%	1.8%	1.6%	1.5%	1.6%	1.5%	1.3%	1.3%	1.2%	1.1%	-1.0%	-49%
DK	2.5%	2.5%	2.5%	2.3%	2.2%	2.2%	2.1%	1.9%	1.8%	1.7%	1.9%	-0.6%	-23%
EE*	n.a.	n.a.	1.2%	1.1%	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	1.3%	1.5%	n.a	n.a
ES	3.8%	3.5%	3.5%	3.4%	3.3%	3.3%	3.2%	3.1%	2.8%	2.7%	2.5%	-1.2%	-33%
FI	0.9%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%	1.2%	1.1%	0.9%	0.0%	-5%
FR	2.1%	2.0%	2.0%	2.0%	1.9%	1.8%	1.7%	1.7%	1.6%	1.5%	1.6%	-0.5%	-22%
GB	1.7%	1.7%	1.6%	1.6%	1.5%	1.4%	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	-0.6%	-38%
GR	28.7%	30.6%	31.1%	31.3%	31.5%	30.5%	30.8%	31.4%	31.4%	30.2%	29.4%	0.7%	2%
HR	6.5%	5.7%	5.6%	4.7%	4.3%	4.0%	4.1%	4.4%	3.9%	3.2%	3.5%	-3.0%	-46%
HU	7.4%	6.2%	5.8%	5.8%	5.3%	4.4%	4.4%	4.1%	3.9%	3.6%	3.0%	-4.4%	-60%
IE	12.6%	11.8%	9.8%	9.6%	9.5%	8.3%	7.9%	8.3%	8.0%	7.6%	5.8%	-6.8%	-54%
IS	n.a.	1.6%	2.0%	n.a	n.a								
IT	10.1%	9.9%	9.8%	9.5%	9.4%	8.4%	7.9%	6.5%	6.3%	5.8%	5.1%	-5.0%	-49%
LT	3.9%	3.5%	3.4%	3.1%	2.8%	2.7%	2.6%	2.3%	2.2%	2.0%	2.3%	-1.6%	-41%
LU	0.8%	0.6%	0.7%	0.6%	0.7%	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.4%	0.5%	-0.3%	-41%
LV	3.4%	2.8%	2.8%	2.7%	2.7%	2.3%	2.1%	1.9%	1.8%	1.6%	2.6%	-0.8%	-24%
MT	4.2%	4.1%	3.5%	3.3%	3.0%	2.8%	2.8%	2.5%	2.3%	2.3%	2.5%	-1.7%	-41%
NL	1.7%	1.8%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.6%	1.7%	1.6%	1.7%	1.6%	-0.1%	-5%
NO	0.8%	0.9%	0.9%	1.2%	1.2%	1.3%	1.3%	1.3%	1.1%	1.2%	0.7%	0.0%	-5%
PL	3.2%	2.9%	2.9%	2.8%	2.7%	2.6%	2.6%	2.5%	2.5%	2.4%	2.4%	-0.8%	-25%
PT	12.4%	12.9%	12.9%	12.9%	12.5%	11.9%	11.1%	10.4%	9.8%	8.5%	7.1%	-5.3%	-43%
RO	6.0%	5.6%	5.3%	4.6%	4.2%	3.6%	3.5%	3.0%	2.8%	2.2%	2.3%	-3.8%	-63%
SE	0.7%	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.0%	1%
SI	11.6%	9.3%	8.1%	7.5%	6.1%	5.8%	5.4%	5.1%	4.8%	4.2%	4.0%	-7.6%	-66%
SK	2.4%	2.5%	2.3%	2.3%	2.2%	2.0%	1.8%	1.7%	1.5%	1.4%	1.9%	-0.5%	-22%
EU	3.4%	3.3%	3.2%	3.1%	3.0%	2.9%	2.7%	2.5%	2.4%	2.3%	2.1%	-1.3%	-37%

Fonte: Elaborazione su dati EBA Dashboard, 1q2018

3.3 Il processo di riduzione in Europa

Non vi è quindi dubbio che ci siano netti miglioramenti nello smaltimento degli NPL. Ciò nonostante la BCE nell'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria (ECB, 2018) individua punti di attenzione per le banche che un NPL Ratio superiore al 10%. Secondo i dati del rapporto, il numero di banche in questa condizione è quasi dimezzato nel triennio 2014-17 (figura 3.7, Panel sx)

Distribuzioni di banche per livello di NPL ratio Target di 17 banche con elevato livello di NPL Ratio



Fonte ECB: Financial Stability Review (May 2018)

Anche a seguito della emanazione delle Linee guida presentate nel paragrafo 2.1, le banche con un elevato livello di NPL, stanno implementando ambiziosi piani di smaltimento. Per un campione di 17 banche (figura 3.7 panel dx), che hanno rivelato pubblicamente i propri obiettivi quantitativi, la riduzione sarebbe di circa 7 punti percentuali entro la fine del loro orizzonte di riferimento (variabile tra il 2019 e il 2022).


In un contesto caratterizzato per la gran parte delle banche da una bassa crescita degli impieghi e da contenuti livelli di redditività, la cessione sul mercato degli NPL rappresenta la modalità più rapida, se non l'unica alternativa disponibile, per smaltire il portafoglio accumulato di NPL. In effetti, è molto aumentato il ricorso delle banche alla cessione degli NPL: secondo i dati riportati da BCE (2018), nella seconda metà del 2017 sono stati ceduti 117 miliardi di NPL, per la stragrande maggioranza originati in Italia e Spagna (figura 3.8).

Figura 3.7

Figura 3.8 Valore dei portafogli di NPL ceduti sul mercato

Total gross book value of traded NPL portfolios in the euro area

(Q3 2015 - Q1 2018; EUR billions)



Sources: KPMG Debt Sales Monitor and ECB calculations.

Notes: €115 billion of transactions were reported as ongoing at the cut-off date of this FSR. Numbers above bars indicate total European transaction volumes for each quarter.


Fonte ECB: Financial Stability Review (May 2018)

Figura 3.9

Estimated IRRs earned by NPL buyers and spreads between net book value and sale price

(Q3 2015 - Q4 2017; percentages, spread in percentages of gross book value)

- weighted average IRR (left-hand scale)
 - NBV-sale price spread per transaction (right-hand scale)
- weighted average gap between NBV and sale price (right-hand scale)



Sources: KPMG, Banca IFIS Market Watch, bank announcements and ECB calculations.

Notes: NBV – net book value. Averages are not calculated prior to the fourth quarter of 2016 owing to the very limited number of observations.

Fonte ECB: Financial Stability Review (May 2018)

Lo sviluppo del mercato non ha però determinato un avvicinamento tra il prezzo di mercato e il valore contabile (figura 3.9). Secondo ECB (2018) le cessioni continuano ad avvenire con prezzi compresi tra il 20% e il 40% del valoro lordo degli NPL, senza apprezzabili riduzioni nel periodo più recente, nonostante il forte aumento delle operazioni e degli operatori attivi sul mercato. L'Internal Rate of Return delle operazioni è ancora ben oltre le due cifre, più precisamente si posiziona in un intervallo compreso tra il 13% e il 20% negli ultimi trimestri.

Da un lato, queste osservazioni empiriche confermano e rafforzano la necessità delle misure proposte dalla Commissione per favorire le riforme nazionali in grado di facilitare il recupero del debito, accelerare i processi di insolvenza e aumentare la trasparenza intorno al valore degli NPL.

Dall'altro lato, però, forniscono evidenza a chi argomenta che imporre/suggerire strategie cessioni di NPL con predefinite/troppo rapide scansioni temporali attribuisce un enorme potere negoziale agli acquirenti che sanno della necessità di vendere da parte delle banche con elevati NPL e sono quindi in grado di imporre le loro condizioni ai venditori.

3.4 L'andamento degli NPL in Italia

Per effettuare un'analisi di lungo periodo sono state ricostruite le serie storiche dei crediti verso la clientela e la ripartizione tra crediti *in bonis* e deteriorati (e all'interno dei deteriorati, tra sofferenze e altri deteriorati) utilizzando i dati contenuti nei vari anni delle Appendici alle relazioni annuali della Banca d'Italia. La tavola 3.3 riporta i dati ricostruiti.


Alla fine del 2017, l'ammontare totale dei prestiti deteriorati era pari in Italia a 285 miliardi, di cui 178 prestiti in sofferenza e 107 altre esposizione deteriorate di sui 101 miliardi di "inadempienze probabili", ossia UTP (tavola 3.3). Il tasso di copertura medio era pari al 52,7/%, come media del 64,4% sulle sofferenze e del 33,9 sugli UTP. Dopo aver toccato un valore massimo di 360 miliardi nel 2015, le partite deteriorate sono diminuite di 76 miliardi nel biennio 2016-2017.

Tavola 3.3

	Crediti alla		Crediti in bonis		Sofferenze		Altre deteriorate		Per mem.	
	clientela								Tot. deteriorate	
	Ammon-	% co-	Ammon-	% co-	Ammon-	% co-	Ammon-	% co-	Ammon-	% co-
	tare lordo	pertura	tare lordo	pertura	tare lordo	pertura	tare lordo	pertura	tare lordo	pertura
2005	1.738.764		1.630.961		59.118		48.685		107.803	
2006	1.889.961	2,7	1.796.103	0,5	59.361	60,4	34.497	21,2	93.858	46,0
2007	1.959.765	2,9	1.865.694	0,5	60.307	64,4	33.765	22,9	94.072	49,5
2008	2.054.747	3,2	1.937.311	0,6	68.878	62,8	48.558	22,4	117.436	46,1
2009	1.830.263	4,2	1.663.432	0,6	86.120	60,3	80.710	18,5	166.830	40,1
2010	1.962.489	4,6	1.767.596	0,6	106.876	58,0	88.017	19,3	194.893	40,5
2011	1.960.911	5,1	1.740.607	0,6	124.246	56,3	96.058	19,6	220.304	40,3
2012	1.945.521	5,9	1.684.172	0,6	141.241	55,7	120.108	21,8	261.349	40,1
2013	1.998.936	7,2	1.679.907	0,7	174.637	57,1	144.392	23,1	319.029	41,7
2014	1.973.756	8,4	1.623.993	0,7	197.127	58,7	152.636	25,9	349.763	44,4
2015	1.989.960	8,8	1.629.557	0,7	210.145	58,7	150.258	26,8	360.403	45,4
2016	2.016.945	9,3	1.667.431	0,6	215.029	62,4	134.485	31,7	349.514	50,6
2017	1.965.210	8,1	1.680.551	0,5	178.057	64,4	106.602	33,2	284.659	52,7

Fonte: Elaborazioni su dati vari anni Appendice alla Relazione Annuale Banca d'Italia

Figura 3.10



Fonte: Elaborazioni su dati vari anni Appendice alla Relazione Annuale della Banca d'Italia

L'incidenza dei prestiti deteriorati lordi era pari al 14,5% del totale dei prestiti, mentre al netto delle coperture l'incidenza scendeva al 7,5% (figura 3.10). Entrambi gli indicatori hanno toccato un massimo a dicembre 2015 (rispettivamente 18,1% e 10,8%), quindi con un ritardo di circa due anni

rispetto a quanto avvenuto per la media del sistema europeo. Il tasso di copertura delle sofferenze e del complesso delle partite deteriorate è salito dal 2013 in maniera significativa, per raggiungere nel 2017 valori superiori a quelli osservati prima del 2008. Secondo Barbagallo (2018) "le banche "significant" sono state particolarmente attive nella riduzione dell'NPL ratio netto, ma anche per quelle "less significant" la dispersione dell'NPL ratio si è ridotta e la distribuzione si è spostata verso il basso."

3.5 Accumulazione e smaltimento degli NPL in Italia

Come ben spiegato da Montanaro e Tonveronachi (2017), "l'accumulazione e lo smaltimento dello stock di crediti deteriorati dipendono dalla dinamica relativa di due flussi: la velocità con cui si formano gli NPL, al netto dei recuperi, e la velocità con cui essi vengono eliminati.".

Figura 3.11


Fonte: Elaborazioni su dati Bollettino economico Banca d'Italia (2018b)

Il flusso di nuovi prestiti deteriorati si è riportato sui valori precedenti alla crisi finanziaria, ossia intorno al 2% per il totale, al 3% per le imprese e di poco sopra all'1% per le famiglie (figura 3.11). L'andamento temporale del flusso dei nuovi prestiti deteriorati è sostanzialmente coerente con l'andamento del PIL italiano che come ricordato da Visco (2017, figura 7) ancora nel 2014 presentava un valore pari a 91, fatto 100 il valore del 2007 prima della crisi e che solo da allora ha mostrato una tendenza al recupero.

Tuttavia, l'ampia varianza dell'NPL ratio osservato alla fine del 2015 tra le diverse banche, mostrata da Barbagallo (2018), segnala differenze notevoli dei risultati delle politiche creditizie e delle prassi di gestioni del recupero, quando non veri e propri casi di cattiva gestione. È positivo che la dispersione tra banche tenda a ridursi sia tra le banche significant sia tra le altre (figura 3.12).

Figura 3.12

NPL ratio netto – Distribuzione tra banche⁽¹⁾
(valori percentuali; mediana, differenza interquartile, 10^ e 90^ percentile)



(1) Sono eschise le BCC.

Fonte: Barbagallo (2018)

Per quanto riguarda lo smaltimento dello stock, è stato già osservato nel paragrafo 3.3 come sia stato molto significativo il ricorso alla cessione dei crediti NPL da parte delle banche italiane. Uno studio di KPMG (2018) censisce 20 operazioni avvenute del 2017 per un ammontare totale pari a 78 miliardi, di cui 45 miliardi (6 operazioni) attraverso cartolarizzazioni e 33 miliardi (14 operazioni) attraverso cessione diretta (figura 3.13). Rispetto agli anni precedenti, che avevano visto operazioni per ammontare molto più contenuti, è molto diminuita la quota di operazioni Unsecured.

Figura 3.13

Principali transazioni NPL, 2017

Trimestre	Seller	Buyer	Asset Class	Valore Contabile Lordo (€ mln)	Cessione <i>straight sale /</i> Cartolarizzazione (con o senza GACS)
Q4 2017	Ex BPVi e Veneto Banca	SGA	Mixed	18.600	Cessione straight sale
Q4 2017	Monte dei Paschi di Siena	Cerved/Quaestio Capital SGR	Mixed	24.100	Cartolarizzazione con GACS
Q4 2017	UniCredit	Fortress e Pimco	Mixed	17.700	Cartolarizzazione con GACS
Q4 2017	Banco BPM	Undisclosed	Unsecured	1.800	Cessione straight sale
Q4 2017	Banca Carige	Credito Fondiario	Mixed	1.200	Cessione straight sale
Q4 2017	REV Gestione Crediti	Cerberus	Secured	759	Cessione straight sale
Q4 2017	BNL	Lindorff-Intrum	Unsecured	1.000	Cessione straight sale
Q4 2017	Intesa SanPaolo	Bain Capital Credit e Castello Sgr	Secured	2.000	Cessione straight sale
Q4 2017	Intesa SanPaolo	MBCredit Solutions	Unsecured	600	Cessione straight sale
Q4 2017	Gruppo Banca Popolare di Bari	Popolare di Bari NPL 2017 Srl	Mixed	319	Cartolarizzazione con GACS
Q4 2017	Multi-originator	Locam	Secured	554	Cartolarizzazione senza GACS
Q3 2017	CRC – Carim – Carismi	Quaestio Capital SGR	Mixed	2.885	Cessione straight sale
Q3 2017	Credito Valtellinese	Elrond NPL 2017	Mixed	1.405	Cartolarizzazione con GACS
Q3 2017	REV Gestione Crediti	Seer Capital	Unsecured	300	Cessione straight sale
Q3 2017	Gruppo Banca Carige	Brisca Securitisation Srl	Mixed	938	Cartolarizzazione con GACS
Q2 2017	Intesa SanPaolo	Crc – Bayview	Mixed	2.000	Cessione straight sale
Q2 2017	Banco BPM	Algebris	Secured	693	Cessione straight sale
Q2 2017	Erste Abwicklungsanstalt	FBS	Mixed	350	Cessione straight sale
Q1 2017	Banco BPM	Hoist Finance	Unsecured	641	Cessione straight sale
Q1 2017	BNL	Banca Ifis	Unsecured	1.000	Cessione straight sale

Fonte: elaborazione KPMG su dati di mercato


Fonte KPMG (2018)

Oltre alla cessione, esiste una via ordinaria di recupero interna da parte delle banche. Secondo quanto riferito da Barbagallo (2018) nei piani strategici predisposti dalle banche per il triennio 2017-2019 (figura 3.14), fatto 100 il valore degli NPL alla fine del 2016 per abbatterne il valore a 58, e tenendo conto di nuovi ingressi per 20, sono previste cessioni per 33 a fronte di procedure gestite internamente per 31 (9 rientro in bonis, 12 recuperi e 10 stralci).

Figura 3.14

Principali leve di riduzione dello stock di crediti deteriorati


(valori percentuali; ammontare a fine 2016=100)



Fonte Elaborazioni Banca d'Italia su strategie predisposte dalle banche.

Fonte: Barbagallo (2018)

Figura 3.15



Fonte: Conti et al. (2017)

Il problema è che i tassi di recupero derivanti dalla cessione sono sensibilmente inferiori a quelli relativi alle gestioni interne (Conti *et al.*, 2017). Osservando il recupero delle sofferenze tra il 2006 e il 2016 il differenziale è stato pari a quasi il 25% del valore lordo dell'esposizione (figura 3.15). La differenza è diminuita a circa il 20% nel triennio 2014-2016, ultimo disponibile nel lavoro di Conti *et al.* (2017). E' possibile che il differenziale si chiuda con lo sviluppo del mercato, che come visto è stato molto attivo nel 2017. Tuttavia, lo studio ECB (2018) già citato al paragrafo 3.3, che tiene conto anche delle operazioni italiane, non fa immaginare una riduzione sensibile del divario di recupero.

Assumendo un tasso di recupero inferiore di 20 punti percentuali per un totale di operazioni pari al 33% dello stock di esposizioni deteriorate (figura 3.14) e tenendo conto che alla fine del 2016 lo stock di crediti deteriorati era pari 350 miliardi si può calcolare che il costo delle cessioni implicito nei piani delle banche italiane è pari 23 miliardi (350*0,33*0,20), ossia il 14% dell'ammontare totale del CET1 del 2016 (pari a 169 miliardi).

È il prezzo per accelerare lo smaltimento degli NPL e per arrivare nel 2019 a un dimezzamento dell'NPL ratio lordo (su valori intorno al 9%) rispetto al 2016 e tenuto conto di un lieve miglioramento degli attuali tassi di accantonamento da un NPL Ratio netto del 4%, ancora però superiore all'attuale media europea. Se come è stato argomentato nel paragrafo 3.2 servisse ancora un anno per raggiungere l'attuale valore medio europeo (ossia entro il 2020) il costo potrebbe anche essere superiore.

Conclusioni

In tutti i paesi europei, dopo la crisi finanziaria del 2008 si è registrato un aumento della incidenza degli NPL sul totale dei prestiti: il valore massimo europeo è stato toccato alla fine del 2013; da allora si è registrata una riduzione che ha riportato l'indicatore sui valori preesistenti a quelli della crisi. L'andamento è però stato molto diverso tra i paesi, in ragione essenzialmente della gravità della crisi dell'economia nei singoli paesi e delle diverse caratteristiche dei sistemi giudiziari, nonché della diversa capacità delle banche di ricorrere al mercato dei capitali azionari.

In Italia, il massimo dell'NPL ratio è stato raggiunto sul finire del 2015, riflettendo soprattutto il negativo andamento del ciclo economico ma anche ampie differenze tra le banche in materia di politiche di concessione dei crediti e di procedure di smaltimento. Il flusso di nuove partite deteriorate è ormai tornato sui livelli prevalenti prima della crisi finanziaria; la dispersione tra banche si va riducendo. Secondo i dati EBA, l'Italia è ancora l'unico grande paese europeo sopra al 10% di NPL ratio; tenuto conto che però l'Italia è anche quello con il più elevato livello di copertura degli NPL, le distanze si riducono sensibilmente (ma sono ancora lontane da annullarsi) se si usa il rapporto tra NPL e prestiti al netto delle rettifiche di valore. Proseguendo sul trend osservato negli ultimi due anni l'Italia potrebbe raggiungere l'attuale media europea tra il 2019 e il 2020.

Si tratta di un obiettivo ambizioso, che – secondo quanto riportato da Barbagallo (2018) – trova conferma nei piani strategici delle banche redatti in coerenza con le Linee guida della BCE dettagliatamente descritte nel secondo capitolo. Per raggiungere questi obiettivi, le banche prevedevano (e in realtà hanno già ampiamente realizzato) un programma di cessione dei crediti, modalità più rapida di smaltimento degli NPL rispetto alla gestione interna del recupero. Le percentuali di recupero tramite cessioni e cartolarizzazione sono però sensibilmente inferiori a quelle ottenute attraverso la gestione interna.

Si ipotizzava che lo sviluppo del mercato secondario degli NPL portasse a un avvicinamento tra il prezzo di cessione e il valore contabile dei prestiti o, in altri termini, alla riduzione degli IRR delle operazioni di acquisto di NPL. Secondo una recente analisi della BCE, sembrerebbe che questo avvicinamento non si sia realizzato nel 2016-17, nonostante il forte aumento dei volumi scambiati e degli operatori coinvolti, e che gli IRR delle operazioni sono ancora nettamente sopra il 10% avvicinandosi talora verso il 20%. Ipotizzando, il mantenersi del divario nella percentuale di recupero

intorno al 20% (ossi su valori intorno al 25% per le cessioni e al 45% per le gestioni interne) sarebbe pari a 23 miliardi, pari al 14 del capitale CET1 alla fine del 2016, il costo implicito delle cessioni rispetto al recupero interno, necessariamente più lento.

Questa evidenza sul funzionamento del mercato delle cessioni, se verrà confermata nel tempo, pone l'enfasi sul vantaggio negoziale offerto ai compratori di NPL quando esistono vincoli di cessione per i venditori. Ciò aiuta a comprendere perché rigide scansioni temporali per ammortizzare le partite deteriorate (come quelle previste nell'ambito dello SREP dall'addendum alle Linee guida della BCE e anche nella proposta di regolamento della Commissione) possono essere molto svantaggiose per l'Italia, paese caratterizzato da una giustizia civile assai più lenta rispetto a quella di quasi tutti gli altri paesi europei.

Non c'è dubbio che per evitare questo nuovo svantaggio competitivo, l'Italia debba attrezzarsi innanzitutto sul terreno dei miglioramenti del quadro legislativo (procedure fallimentari/esecutive) e di specializzazione ed efficienza della giustizia civile italiana, magari utilizzando i nuovi strumenti che la Proposta di Direttiva metterà a disposizione degli Stati Membri. È altrettanto chiaro che questa leva è al di fuori delle decisioni delle banche che, da parte loro, saranno incentivate a politiche di concessione del credito molto più rigorose e con un maggior ricorso alle garanzie.

Un tema fondamentale, connesso sia con lo smaltimento degli NPL sia con la implementazione delle nuove misure, è poi la ricerca del sistema bancario di un livello di redditività superiore ai valori attuali e sostenibile nel tempo. Come ricordava Barbagallo (2018) i ricavi delle banche sono sotto pressione su diversi fronti, comprese le commissioni da servizi di pagamento per la concorrenza di nuovi operatori e quello da risparmio gestito, per lo sviluppo dei robo-advisors. Servono il saper competere nel mondo delle nuove tecnologie, l'innovazione di prodotto e una maggiore attenzione alle esigenze dei clienti, soprattutto i nativi digitali.

Bibliografia

- Angeletti C. (2018) "NPL: le novità della proposta di direttiva della Commissione europea", disponibile http://www.dirittobancario.it/news/npl/npl-le-novita-della-proposta-di-direttiva-della-commissione-europea
- Banca d'Italia (2018a), "Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorate", disponibile https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Linee-Guida-NPL-LSI.pdf
- Banca d'Italia (2018b), Le Banche, in Bollettino economico N. 3, luglio.
- Banca d'Italia (Anni vari), "Appendice alla Relazione Annuale".
- Barbagallo C. (2018) "Crediti deteriorati e prospettive reddituali delle banche italiane", disponibile https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2018/Barbagallo-20180122.pdf
- BCBS (2010), "Assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements", August.
- BCE (2017), "Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)", disponibile https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf
- BCE (2018), "Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate", disponibile https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl addendum 201803.it.pdf
- Bernanke, B. e Gertler, M., (1989) "Agency costs, net worth, and business fluctuations" American Economic Review 79, pp. 14-31.
- Bernanke B., Gertler M. e Gilchrist S. (1999) "The financial accelerator in a quantitative business cycle framework" Handbook of Macroeconomics, 1, 1341-1393.
- Boar C. and Gambacorta L., Lombardo G. e Pereira da Silva L.A., "What are the Effects of Macroprudential Policies on Macroeconomic Performance?" (September 17, 2017). BIS Quarterly Review September 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3042014
- Bofondi M. e Ropele T. (2011). "Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks" Bank of Italy Occasional Paper Series, 89.
- Caballero R.J., Hoshi T. e Kashyap A.K. (2008), "Zombie lending and depressed restructuring in Japan", American Economic Review, Vol. 98, No 5, pp. 1943-77.
- Caprio G. e Klingebiel D. (1996), "Bank Insolvencies: Cross-Country Experiences", Policy Research Working Papers, No 1620, The World Bank, 1996;

- Caprio G. e Klingebiel D. (1997) "Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking?", Annual World Bank Conference on Development Economics 1996, pp. 1 26, The World Bank, 1997.
- Cerulli G., V. D'Apice, F. Fiordelisi e F. Masala. (2017), "Non-Performing Loans in Europe: the Role of Systematic and Idiosyncratic Factors", disponibile https://www.aeaweb.org/conference/2018/preliminary/3224?q=eNqrVipOLS7OzM8LqSxIV https://www.aeaweb.org/conference/2018/preliminary/3224?q=eNq
- Commissione europea (2017), Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell'Unione bancaria, 11 ottobre, disponibile http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-592-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
- Commissione europea (2018 a), "Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, 14 Marzo", disponibile https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0134&from=IT
- Commissione europea (2018 b), "Proposta di Direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, 14 Marzo", disponibile https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-135-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
- Conti, F. M., I. Guida, A. Rendina e G. Santini (2017), "I tassi di recupero delle sofferenze nel 2016", in Note di stabilità finanziaria e vigilanza N. 11.
- EBA (Anni Vari), "Risk Dashboard", disponibile https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard
- ECB (2018), "Financial Stability Review", May, disponibile https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html
- ESRB (2012), "Forbearance, resolution and deposit insurance", Report of the ESRB Advisory Scientific Committee, No 1.
- ESRB (2017), "Resolving non-performing loans in Europe", July.
- Ghosh, A. (2015). "Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states", Journal of Financial Stability, 20, pp.93-104.
- Gros-Pietro. G.M. (2017), in "Gros-Pietro «apre» al negoziato con Bce" Sole 24 ore del 18 Ottobre, disponibile https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-18/gros-pietro-apre-negoziato-bce-063835.shtml?uuid=AE5MxjqC

- Hoshi T. e Kashyap A., "Japan's Financial Crisis and Economic Stagnation", Journal of Economic Perspectives, No 18, Winter 2004, pp. 3 26.
- Jassaud N. e Kang K. (2015). "A Strategy for Developing a Market for Nonperforming Loans in Italy", International Monetary Fund working paper, WP/15/24.
- Jiménez G., Ongena S., Peydró J-L, e Saurina J., "Macroprudential Policy, Countercyclical Bank Capital Buffers, and Credit Supply: Evidence from the Spanish Dynamic Provisioning Experiments," Journal of Political Economy 125, no. 6 (December 2017): 2126-2177.
- KPMG (2018) "I Non Performing Loan in Italia. Trend in atto e prospettive future", disponibile https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/07/I-Non-Performing-Loan-in-Italia-2018.pdf
- Kiyotaki, N. e Moore, J. (1997). "Credit chains", Journal of Political Economy, 105, pp. 211-248.
- Louzis, Dimitrios P. & Vouldis, Angelos T. & Metaxas, Vasilios L., 2012. "Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios," Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 36(4), pages 1012-1027.
- Montanaro E. e Tonveronachi M. (2017) "Vulnerabilità del sistema bancario italiano. Diagnosi e rimedi", Moneta e Credito, vol. 70 n. 280 (dicembre 2017), 299-368.
- Patuelli A. (2017), "Introduzione a Lectio Magistralis del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani", disponibile https://www.abi.it/Documents/Interventi/Patuelli%20-%20Lectio%20Tajani%206%20ottobre%20(002).pdf
- Reinhart C. e K. Rogoff (2009) "This time is different: eight centuries of financial folly", Princeton University Press.
- Salas, V. e Saurina, J., (2002). "Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks", Journal of Financial Services and Research, 22, pp. 203-224.
- Us V., (2017) "Dynamics of non-performing loans in the Turkish banking sector by an ownership breakdown: The impact of the global crisis", Finance Research Letters 20, pp.109-117.
- Visco I (2017) "Considerazioni finali del Governatore", Relazione Annuale anno 2016, 31 maggio, Roma: Banca d'Italia. disponibile: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2017/cf_2016.pdf